

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 26 marzo al 2 aprile 1997)

INDICE

| | | | |
|---|------|---|-----------|
| BESOSTRI ed altri: sulla politica di sostegno alle esportazioni (4-00805) (risp. PENNACCHI, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) Pag. | 1627 | CORRAO: sulla maggiorazione dei prezzi relativi a vari prodotti nell'isola di Pantelleria (4-01759) (risp. BERSANI, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo</i>) | Pag. 1641 |
| BORNACIN: sull'elevata pressione fiscale sul gasolio utilizzato in agricoltura (4-00272) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i>) | 1630 | CORTIANA: sul volantinaggio a Milano da parte del sindacato autonomo di polizia avvenuto il 10 settembre 1996 (4-02484) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>) | 1642 |
| sull'utilizzazione della sala consiliare del comune di Ortonovo (La Spezia) da parte di iscritti al circolo territoriale di Alleanza nazionale (4-02250) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>) | 1632 | COSTA: sull'intervento del Governo per una nuova normativa nazionale sugli asili nido (4-03718) (risp. TURCO, <i>ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale</i>) | 1644 |
| BOSI: sull'accordo commerciale con l'URSS (4-03412) (risp. CABRAS, <i>sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero</i>) | 1633 | DE CORATO: sull'applicazione dell'IVA sui metalli (4-00178) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i>) | 1645 |
| BRUNO GANERI ed altri: sul polo tessile di Cetraro (Cosenza) (4-02653) (risp. BERSANI, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo</i>) | 1635 | DE GUIDI, CARPINELLI: sulla revoca della pensione di invalidità e dell'indennità di accompagnamento per alcuni invalidi civili residenti nella provincia di Terni (4-02232) (risp. PENNACCHI, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) | 1647 |
| BUCCIERO: sui contributi alla stagione lirica della regione Puglia (4-01618) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i>) | 1637 | FOLLONI: sulla politica di sostegno alle esportazioni (4-04805) (risp. PENNACCHI, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) | 1651 |
| CIMMINO: sul piano energetico basato sull'utilizzo del GPL (4-02446) (risp. BERSANI, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo</i>) | 1639 | | |

- GAMBINI: sulle norme di prevenzione degli incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere (4-01959) (risp. NAPOLITANO, *ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*) Pag. 1653
- PERUZZOTTI: sul passaggio del generale Siracusa dal Sismi al Comando generale dei carabinieri (4-03557) (risp. ANDREATTA, *ministro della difesa*) Pag. 1663
- GUERZONI: sull'esclusione del comune di Sestola dalle agevolazioni previste per lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle zone rurali (4-03822) (risp. MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*) 1654]
- PETRUCCI: sulla concessione di crediti a favore di aziende calzaturiere che hanno rapporti commerciali con la Russia (4-03502) (risp. PENNACCHI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*) 1664
- MANFREDI: sul regime fiscale del gas metano (4-02179) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*) 1655
- PIERONI: sulla concessione di crediti a favore di aziende calzaturiere che hanno rapporti commerciali con la Russia (4-02935) (risp. PENNACCHI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*) 1666
- MARRI ed altri: sulla conservazione delle grandi foreste dell'Amazzonia (4-04231) (risp. TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 1658
- RIGO: sulla riforma della legge-quadro sugli asili nido (4-03010) (risp. TURCO, *ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale*) 1668
- PEDRIZZI: sull'applicazione della legge riguardante la corresponsione degli indennizzi a cittadini ed imprese italiane per i beni perduti all'estero (4-00457) (risp. PENNACCHI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*) 1661
- RUSSO SPENA, SALVATO: sulla violazione dei diritti umani in Cina (4-02599) (risp. TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 1670

BESOSTRI, DUVA, MURINE ODU. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, del commercio con l'estero e dell'industria del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che la relazione di bilancio 1995 del Mediocredito centrale così recitava: «... In considerazione della scarsa disponibilità di fondi da destinare per il 1995 alle nuove operazioni di credito all'esportazione, il Mediocredito centrale dal 19 aprile all'8 giugno 1995 ha sospeso la ricezione delle nuove richieste, al fine di evitare aspettative su interventi agevolativi che in assenza di nuove assegnazioni non sarebbe stato possibile soddisfare. In data 8 giugno 1995, su invito del Ministero del tesoro e in attesa che venissero adottate, dalle competenti autorità governative, le decisioni in merito sia all'eventuale ripresa dell'intervento che alle relative condizioni e modalità, il Mediocredito centrale ha riattivato la ricezione delle domande senza, peraltro, poter garantire nè la concessione del contributo nè la modalità di intervento. In caso di mancato rifinanziamento della "legge Ossola", le imprese italiane subirebbero una perdita di competitività rilevante in quei mercati e in quei settori anche ad alta tecnologia... in cui l'offerta di un credito a tasso fisso è elemento essenziale di concorrenzialità nell'aggiudicazione delle commesse»;

che la svalutazione della nostra moneta ha sì aiutato l'*export* italiano in generale, ma non è stato certamente un fattore determinante di traino dell'*export* nei settori dei beni strumentali di investimento, dei grandi impianti e grandi lavori all'estero, in quanto, come è noto, insieme al prezzo, che deve necessariamente essere competitivo, per questo tipo di forniture è elemento essenziale l'offerta di pagamenti dilazionati;

che attualmente presso il Mediocredito centrale giacciono inevase più di 700 richieste di intervento per contratti già firmati nel rispetto delle vigenti normative internazionali e nazionali, per circa 15.000 miliardi di lire, e che tali contratti non potranno essere resi esecutivi dalle aziende italiane a meno di gravi perdite finanziarie e numerosi contratti, peraltro, rischiano la cancellazione

che le richieste di affidamento per contratti in corso di negoziazione da parte delle imprese italiane con clienti internazionali ammontano a circa 30.000 miliardi di lire, contratti che – senza l'intervento agevolativo previsto dalla ancora vigente, fino a prova contraria, legge n. 227 del 24 maggio 1977 («legge Ossola») rischiano di essere appannaggio di concorrenti internazionali che possono continuare ad offrire finanziamenti agevolati, in quanto sostenuti dai loro governi;

che nel comparto delle aziende produttrici di macchinari ad alta tecnologia e dei grandi impianti, a fronte della mancata acquisizione

delle commesse in trattativa, sono a rischio fino a 140.000 posti di lavoro, in un settore, come detto, di alta tecnologia, che funge anche da training a molte aziende piccole e medie che contribuiscono in modo significativo alla realizzazione dei macchinari e degli impianti da esportare;

che tutti i principali paesi industrializzati (europei e non) mantengono sistemi di agevolazione e finanziamento ai crediti all'esportazione e gli operatori italiani, senza poter offrire finanziamenti agevolati, non possono competere ad armi pari con i concorrenti internazionali;

che i rischi evidenti del mancato sostegno all'*export* sono:

a) una immediata paralisi del processo di internazionalizzazione del sistema Italia;

b) la perdita di mercati importanti, conquistati nel corso di anni, proprio nel momento in cui la concorrenza internazionale, conscia della debolezza delle proposte finanziarie delle aziende italiane, si è fatta molto più aggressiva, offrendo finanziamenti che le aziende italiane non sono in grado di proporre senza l'intervento dello Stato, falsando così la competizione;

che nel 1994, a fronte di un impegno di spesa di 783 miliardi di lire, sono state agevolate esportazioni per 16.800 miliardi di lire, con ricadute per l'erario, in termini di fiscalità diretta, indotta e indiretta, ben superiori alla spesa sostenuta, senza tener conto del risparmio ottenuto in termini di cassa integrazione guadagni, grazie al mantenimento di livelli occupazionali che, in altre condizioni, sarebbero stati a rischio;

che, in conseguenza del calo dei tassi di interesse e dell'abolizione dei tassi preferenziali per i paesi cosiddetti poveri, il fabbisogno per gli anni futuri si collocherà su cifre nettamente inferiori a quanto speso negli anni precedenti ma, comunque, indispensabili ad assicurare una regolare presenza sui mercati esteri;

visto che le aziende esportatrici, alcuni istituti di credito italiani e stranieri, le associazioni di categoria hanno sottoscritto una lettera aperta al Presidente del Consiglio e ai Ministeri competenti, pubblicata sui principali quotidiani nazionali, evidenziando la necessità urgente di ripristinare l'operatività della «legge Ossola» e le difficoltà crescenti che l'*export* italiano trova nella competizione commerciale sui mercati internazionali,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare:

per rendere immediatamente operativa la «legge Ossola» con i fondi già disponibili nel bilancio attuale;

per rifinanziare la «legge Ossola», già nell'ambito della prossima legge finanziaria, essendo ancora vigente la legge stessa, con fondi effettivamente adeguati alle reali necessità delle aziende italiane, per continuare a confrontarsi sui mercati esteri almeno ad armi pari con la concorrenza internazionale;

per mantenere, all'interno del sistema agevolativo della «legge Ossola», gli smobilizzi sull'estero di cui le piccole e medie imprese sono le principali fruitrici e che spesso, proprio tramite questo strumento, hanno potuto mantenere la presenza dell'azienda Italia sui mercati non altrimenti finanziabili, senza peraltro assumerne rischi, proprio in quanto ceduti all'estero.

(4-00805)

(27 giugno 1996)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, con la quale vengono posti quesiti in ordine alla politica di sostegno delle esportazioni (legge Ossola n. 227 del 1977), al fine di salvaguardare la competitività delle nostre imprese sui mercati internazionali.

Al riguardo si precisa che l'incremento, superiore alle previsioni, del volume delle domande presentate al Mediocredito Centrale per l'intervento agevolativo ha determinato, nell'aprile del 1995, l'esaurimento dei fondi disponibili, peraltro superiori all'impegno di spesa registrato nell'intero 1994, tanto che il Mediocredito ha dovuto sospendere l'accoglimento delle nuove richieste.

L'intervento finanziario, previsto dalla legge 24 maggio 1977 n. 227, rappresenta un sostegno necessario al sistema agevolativo, che consente agli esportatori italiani di competere con la concorrenza estera, soprattutto con quella dei paesi che dispongono di analoghi strumenti di sostegno. Numerose sono le iniziative allo studio per garantire il mantenimento del livello di competitività degli esportatori italiani sui mercati esteri.

In particolare, è stato registrato presso la Corte dei conti e sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* quanto prima un provvedimento amministrativo volto a disciplinare le condizioni e i tempi dell'intervento agevolativo del Mediocredito Centrale, nell'ambito del contenimento del relativo onere a carico dello Stato, che prevede, tra l'altro, una soluzione di contenimento orizzontale, con la determinazione di una percentuale massima di *spread* ammissibile all'agevolazione. Lo stesso provvedimento prevede, altresì, disposizioni che contribuiranno, attraverso una più efficiente gestione dei fondi gestiti da Mediocredito Centrale, al ripristino dell'attività agevolativa.

Parallelamente il Tesoro e il Mediocredito stanno definendo congiuntamente i criteri di operatività del citato provvedimento.

Sono, altresì, allo studio le direttive per le operazioni di copertura dei rischi sui tassi di interesse e di cambio (*swap*). Va, in proposito, segnalato che le operazioni ammesse all'agevolazione producono un impegno di spesa che si riflette anche sugli anni futuri; pertanto il Mediocredito Centrale, fin dal momento della concessione dell'agevolazione, è costretto ad effettuare gli accantonamenti per gli impegni di spesa futura. Poichè l'impegno di spesa futura per operazioni a tasso variabile non è esattamente predeterminabile, è stata attribuita al Mediocredito Centrale la facoltà di scambiare con controparti di mercato gli impegni a tasso variabile con impegni ad un tasso fisso noto fin dall'inizio dell'operazione, così da poter determinare con certezza l'ammontare ed anche i flussi necessari all'erogazione dei contributi concessi che vanno impegnati in relazione ad ogni singola operazione. In tal modo si avrà la liberazione immediata di risorse attualmente accantonate, con notevole vantaggio in termini di razionalizzazione delle disponibilità, tesa al miglioramento dell'efficienza della gestione dei fondi pubblici.

Per quanto concerne, infine, altre iniziative atte a ripristinare i meccanismi di sostegno finanziario all'*export*, previsti dalla legge Ossola, si fa presente che nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'articolo 2, comma 100, nonchè nel bilancio di previsione triennale, è previsto il ri-

finanziamento di Mediocredito Centrale da destinare alla stabilizzazione dei tassi di interesse.

L'utilizzazione di tale accantonamento è, tuttavia, subordinata all'emanazione di un provvedimento legislativo ed il Ministro dell'industria ha già provveduto a predisporre il relativo disegno di legge (Atto Senato n. 2071) attualmente all'esame del Senato della Repubblica.

Si è dell'avviso, pertanto, che il Mediocredito dovrebbe riprendere la propria operatività entro brevi termini.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro

PENNACCHI

(2 aprile 1997)

BORNACIN – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per le risorse agricole, alimentari e forestali, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e del commercio con l'estero.* – Premesso:

che già in qualità di consigliere regionale della Liguria l'interrogante aveva sollecitato – con proprio atto ispettivo del 28 febbraio 1996 – l'attivazione della Giunta regionale al fine di sollecitare il Governo per un intervento, peraltro già proposto e valutato positivamente dall'allora ministro delle finanze Fantozzi, in merito alla riduzione dell'alto costo fiscale del gasolio utilizzato in agricoltura, come ripetutamente hanno chiesto anche gli agricoltori della Liguria, specie chi – come nel ponente ligure, nell'albenganese e nel sanremese – gestisce produzioni in serra;

che nella scorsa legislatura l'onorevole Francesco Marengo aveva altresì interrogato il Governo sulle intenzioni dello stesso in materia, evidenziando gli aspetti salienti della problematica in questione, che erano e sono – purtroppo – immutati, come di seguito esposto;

che gli agricoltori italiani pagano il gasolio ad un prezzo quasi doppio della maggior parte dei paesi europei, a causa dell'elevatissima pressione fiscale italiana sugli idrocarburi, e ciò rende molto difficile la competizione con le produzioni estere, non per motivi di qualità ma di costi;

che in particolare vengono colpite quelle aziende che fanno uso del gasolio per riscaldare le serre ed allungare il periodo di produzione e di offerta sul mercato di prodotti florovivaistici ed orticoli italiani;

che queste ultime aziende consumano soltanto l'8 per cento del gasolio agricolo ma hanno una importanza strategica notevole, in quanto sono in grado di qualificare l'intero settore produttivo, per l'alto livello tecnico raggiunto e per il contributo all'aumento del grado di autonomia italiano negli approvvigionamenti alimentari;

che il gettito per lo Stato derivante dal gasolio agricolo per riscaldamento è di circa 60 miliardi di lire, cifra enorme se rapportata ai redditi dei coltivatori coinvolti e in comparazione a quanto prelevato dagli altri settori agricoli in Italia e in Europa;

che tuttavia tale cifra in rapporto al gettito totale derivante allo Stato dai carburanti è quasi insignificante, per cui una sua riduzione non comporterebbe problemi irrisolvibili, mentre, persistendo le presenti aliquote, si rischia il massiccio ridimensionamento di questo settore strategico della produzione agricola, con aziende costrette a cessare la loro attività, con conseguenze economiche ed occupazionali di notevole portata,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere al fine di permettere, per i motivi sopradescritti, la competizione internazionale, la sopravvivenza e il mantenimento dei livelli occupazionali delle aziende italiane del settore florovivaistico ed orticolo.

(4-00272)

(24 maggio 1996)

RISPOSTA. - Nell'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante, nel lamentare come, a causa dell'elevata pressione fiscale gravante sul gasolio utilizzato in agricoltura, gli operatori del comparto agricolo, ed in particolar modo quelli del settore florovivaistico ed orticolo, si trovino ad essere penalizzati nella competizione con le produzioni estere, chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere al fine di consentire la competizione internazionale, nonchè la sopravvivenza e il mantenimento dei livelli occupazionali delle aziende italiane operanti nel predetto settore.

Giova, al riguardo, preliminarmente ricordare come l'imposizione cui è assoggettato il prodotto petrolifero di cui trattasi si concretizzi essenzialmente nell'accisa gravante sugli oli minerali in forza delle disposizioni originariamente contenute negli articoli 17 e seguenti del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, della legge 29 ottobre 1993, n. 427. In particolare, la tabella A allegata al decreto medesimo aveva disposto l'applicazione di un'aliquota ridotta (nella misura pari al 10 per cento dell'aliquota normale, così come stabilita, da ultimo, dall'articolo 18 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 243) per l'impiego di gasolio «in lavori agricoli, articoli, e nella florivivaistica».

Successivamente, nel contesto delle misure da intraprendere per il risanamento della finanza pubblica, si è provveduto, con le disposizioni contenute nel decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, a disporre l'aumento dell'accisa nei riguardi di tutti i prodotti petroliferi destinati ad usi di carburazione e di combustione; in particolare, per quanto concerne l'aliquota agevolata applicabile al gasolio per uso agricolo, la misura (nel frattempo già elevata dal 10 al 18 per cento) è stata aumentata al 30 per cento dell'aliquota normale ed è stata aumentata al 30 per cento dell'aliquota normale ed è attualmente vigente poichè recepita nella tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), con cui si è operato il riordino della previgente disciplina sulla materia.

Tanto premesso, si rappresenta che le problematiche evidenziate erano state prese in considerazione da questa amministrazione, come sottolineato peraltro dall'onorevole interrogante che aveva posto allo studio l'adozione di iniziative legislative volte ad alleviare l'incidenza dell'onere fiscale nei confronti degli operatori dello specifico settore in argomento.

Allo stato, le problematiche evidenziate dall'onorevole interrogante hanno trovato, come è noto, adeguata soluzione con la disposizione contenute nel comma 127 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), con la quale viene ripristinata l'aliquota agevolata dell'accisa per il gasolio destinato al riscaldamento delle serre adibite a colture florovistiche, nella misura del 10 per cento dell'aliquota normale, definendo inoltre le modalità di concessione dell'agevolazione medesima.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(1° aprile 1997)

BORNACIN. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che in data 5 ottobre 1996, in risposta ad una precisa richiesta scritta avanzata dal presidente del locale circolo territoriale di Alleanza nazionale, il sindaco di Ortonovo (La Spezia) concedeva il nulla osta ad utilizzare nella giornata di domenica 13 ottobre 1996 la sala consiliare comunale per lo svolgimento dell'assemblea degli iscritti a tale circolo;

che questa richiesta era motivata principalmente dal fatto che nel comune di Ortonovo nessun'altra sala pubblica risultava idonea allo svolgimento di una simile manifestazione;

che nella richiesta in questione era chiaramente specificato che la sala era necessaria per l'intera giornata di domenica;

che in data 7 ottobre 1996 il sindaco di Ortonovo ritirava l'autorizzazione ad utilizzare la sala, adducendo a sostegno di un simile comportamento motivazioni di carattere organizzativo legate in particolare al protrarsi dei lavori dell'assemblea per tutto il giorno;

che, a prescindere dalle considerazioni sul metodo seguito nella vicenda dal primo cittadino ortonovese (autorizzazione prima concessa e poi ritirata per motivi palesemente già noti all'amministrazione comunale al momento della formulazione della richiesta), la decisione di non concedere ad un partito che ne aveva fatto regolare richiesta l'utilizzo di una sala istituzionalmente destinata ad usi di carattere politico per lo svolgimento di una manifestazione alla quale avevano tra l'altro già assicurato la loro presenza diversi parlamentari di Alleanza nazionale denota da parte del sindaco di Ortonovo non solo uno scarso senso civico, ma anche una palese disattenzione verso principi espressamente sanciti e tutelati dalla Costituzione italiana,

si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per permettere il regolare svolgimento della manifestazione suddetta nei tempi dovuti.

(4-02250)

(9 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Sui fatti segnalati la prefettura di La Spezia ha svolto gli opportuni accertamenti presso l'amministrazione comunale di Ortonovo.

Il sindaco ha confermato che il rappresentante della locale sezione del partito Alleanza nazionale a suo tempo presentò formale richiesta per svolgere un congresso dello stesso partito, presso la sala consiliare del citato comune, la domenica 13 ottobre 1996.

L'amministrazione comunale, che inizialmente aveva concesso l'autorizzazione, ha ritenuto di riesaminare l'istanza e, in considerazione dei problemi di natura organizzativa – quali la sorveglianza dell'immobile sino al tardo pomeriggio del giorno festivo di cui trattasi e della circostanza che l'utilizzazione della menzionata sala consiliare in passato non era mai stata concessa per simili manifestazioni –, ha provveduto a comunicare ai rappresentanti di Alleanza nazionale la disponibilità, in alternativa, del centro sociale sito in località Luni Mare nello stesso comune.

Successivamente, i dirigenti del predetto partito hanno deciso, invece, di utilizzare allo scopo un altro locale, presso il quale si sarebbero recati anche alcuni amministratori del suindicato ente locale per assistere ai lavori antimeridiani e portare il saluto del comune.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile

NAPOLITANO

(1° aprile 1997)

BOSI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo, delle finanze e del commercio con l'estero.* – Premesso:

che nel 1991, a seguito del tentativo di colpo di Stato in Russia, venne stipulato un accordo fra il Governo italiano e l'URSS per la fornitura a questo paese di beni di prima necessità (cosiddetta lista Terek) per un valore di lire 1.500 miliardi;

che dette forniture vennero effettuate da aziende italiane con la garanzia di una delibera del CIPE del 19 dicembre 1991, con la quale si assicurava la copertura della linea di credito di lire 1.500 miliardi nel limite del 90 per cento del valore in fattura;

che alla scadenza delle prime *promissory notes* – agosto 1993 – nessun pagamento si verificava da parte dei russi;

che solo nel 1994 la SACE consentiva il rimborso alle aziende nella misura pari al 90 per cento delle forniture lasciando scoperto tanto

il residuo 10 per cento del valore in fattura quanto la corresponsione degli interessi per i ritardati pagamenti;

che questo mancato pagamento sta pregiudicando la situazione finanziaria delle aziende con particolare riguardo a quelle calzaturiere, per le quali l'insoluto ammonta a circa 20 milioni di dollari, aggravando la crisi in un settore già pesantemente colpito dalla congiuntura economica, mettendo a repentaglio l'occupazione diretta e indiretta di circa 10.000 lavoratori,

si chiede di sapere se non si ritenga di intervenire al fine di consentire il tempestivo rimborso alle aziende italiane del settore calzaturiero del rimanente scoperto del 10 per cento, dal momento che non sarebbe accettabile che il riscadenziamento del debito russo accordato autonomamente dal Governo italiano debba essere pagato dalle imprese fornitrici.

(4-03412)

(13 dicembre 1996)

RISPOSTA. — Relativamente a quanto richiesto con l'interrogazione parlamentare richiamata in oggetto si fa presente che la Direzione generale competente di questo Ministero ha comunicato quanto segue.

Nel 1990 il Governo italiano promise all'allora URSS una serie di linee di credito, in ragione di lire 1.000 miliardi per ogni anno dal 1990 al 1994, fino ad un totale di lire 5.000 miliardi, destinate al finanziamento dell'85 per cento di beni di investimento di produzione italiana.

Nel 1991, in considerazione della difficile situazione economica e politica dell'URSS, vennero anticipati alcuni di questi crediti (linea 1994 e parte di quella 1993) a copertura di una lista di redazione russa (la così detta lista Terek) per l'acquisto di beni di consumo, fra i quali le produzioni calzaturiere, argomento dell'interrogazione.

L'impegno assicurativo della SACE a fronte della lista Terek è stato, di fatto, di lire 1.154,1 miliardi, pari al 90 per cento delle forniture; è quindi da considerarsi a carico degli esportatori la sola quota di scoperto assicurativo del 10 per cento, così come reso noto alla stipula dei contratti di assicurazione.

Le associazioni dei calzaturieri stanno da tempo cercando di ottenere nuovi finanziamenti per la parte non coperta da assicurazione, in quanto le banche stanno escutendo le fidejussioni rilasciate a suo tempo in loro favore. Però non appare possibile aderire ad una richiesta del genere, in considerazione del principio che una quota di rischio deve sempre comunque rimanere a carico dell'esportatore.

Nulla può essere quindi previsto a carico dell'erario per compensare gli esportatori dei danni relativi al mancato pagamento da parte russa della quota contrattuale di scoperto assicurativo (10 per cento), che può essere considerato un «male minore» rispetto a situazioni di insoluto molto più consistenti e gravi a danno di altri nostri operatori.

Come in tutti i casi di insolvenza internazionale, i debiti relativi ad operazioni assicurate che i russi avevano con creditori occidentali sono

stati ristrutturati in sede multilaterale (Club di Parigi) e tali intese rese operative da accordi di ristrutturazione bilaterale.

Nessuna posizione creditoria nazionale assicurata può essere negoziata al di fuori del «Club di Parigi», di cui l'Italia fa parte; ogni altra iniziativa in via bilaterale, volta ad ottenere condizioni migliori di quelle concordate in seno al Club, è impedita dai vincoli che discendono dall'adesione al suddetto organismo e che mirano a realizzare la *par condicio* di tutti i creditori. Infatti lo stesso Fondo monetario internazionale vigila costantemente sull'osservanza di tale principio.

A seguito delle intese multilaterali raggiunte al Club di Parigi nel 1993, nel 1994 e nel 1995 per la ristrutturazione del debito dell'ex URSS, che la Federazione russa si è accollata, i paesi creditori hanno ristrutturato i propri crediti con scadenza fino al 31 dicembre 1995 e derivanti da contratti stipulati entro il 31 dicembre 1991. Successivamente l'Italia ha proceduto con appositi accordi bilaterali alla ristrutturazione di tali crediti.

Il 24 aprile 1996 è stato infine firmato al Club di Parigi il IV Accordo multilaterale di ristrutturazione globale del debito russo, che riscalda tutti i crediti vantati nei confronti della Russia per un importo complessivo di 40,2 miliardi di dollari (Italia 5,365 miliardi) da rimborsarsi in 23 anni; a tale Accordo dovranno seguire i relativi accordi bilaterali applicativi.

In definitiva si rileva che altri crediti, ivi compreso quello connesso con la liquidazione delle «quote di scoperto», andrebbero autorizzati e finanziati, in via autonoma, con il conseguente ampliamento della già rilevantissima esposizione italiana nei confronti di quel mercato, senza peraltro il beneficio di connesse nuove esportazioni.

Il Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero

CABRAS

(26 marzo 1997)

BRUNO GANERI, LOMBARDI SATRIANI, VELTRI. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che la grave situazione di crisi in cui versa il polo tessile di Cetraro non è assolutamente più tollerabile;

che il livello di disoccupazione in cui versa tutta la costa tirrenica calabrese tende ad alimentare sfiducia nelle istituzioni e fa crescere la protesta sociale;

rilevato che l'ennesima riunione, tenutasi in data odierna tra la GEPI, il sindacato e gli amministratori di Cetraro è stata – di fatto – un'ulteriore delusione, poichè la GEPI non ha presentato, come si era peraltro impegnata a fare, alcuna ipotesi di progetto imprenditoriale ed ha pertanto confermato la definitiva perdita di ogni ammortizzatore sociale per tutti i lavoratori del tessile al 31 ottobre 1996, confermando la notizia delle lettere di licenziamento,

si chiede di sapere:

quali concrete iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere nei confronti della GEPI;

come pensino di far fronte a questa grave situazione sulla quale è doveroso dare ai lavoratori risposte certe e tempi definiti;

come intendano coniugare in termini reali l'impegno assunto in campagna elettorale di porre al primo punto il problema del lavoro al Sud con la desolante realtà, come quella di Cetraro, fatta di inadempienze, silenzi, ritardi che renderanno, se non si interverrà con tempestività e rigore, sempre più questa parte del nostro paese un'area di frontiera senza speranza.

(4-02653)

(30 ottobre 1996)

RISPOSTA. - L'attività svolta dal Governo per ricercare soluzioni alla situazione di crisi in cui versa il settore manifatturiero di Cetraro che interessa le aziende tessili di Cetraro, Conca ed LCM è stata intensa negli ultimi mesi.

Dopo la riunione tenutasi presso il Ministero del lavoro in data 29 ottobre 1996 il confronto è proseguito presso il Ministero dell'industria dove si sono tenute altre riunioni, all'ultima delle quali, svoltasi in data 3 febbraio 1997, hanno partecipato rappresentanti del Ministero dei trasporti e del lavoro, il sindaco di Cetraro, il presidente della provincia di Cosenza, una delegazione di parlamentari e amministratori locali, la GEPI, l'Associazione industriali di Consenza, le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL nazionali.

Dall'insieme delle riunioni tenutesi è emerso che la GEPI sta procedendo alla dismissione della partecipazione azionaria nelle tre società sopracitate; ciò per favorire il raggiungimento dell'obiettivo di creare sinergie locali di sviluppo dell'imprenditoria, come previsto dall'intesa di programma stipulata nel giugno 1995 tra la GEPI, la regione Calabria, l'Assindustria, l'amministrazione provinciale di Cosenza e le parti sociali.

Di detto strumento programmatico è stata informata la Presidenza del Consiglio (Task-force per l'occupazione) che ha dichiarato l'area in questione «area di crisi».

Ciò premesso, si fa presente che nell'ultima riunione del 3 febbraio 1997 la GEPI ha confermato la cessione delle due società Conca ed LCM ad operatori locali che assumerebbero 20 unità provenienti dalle società medesime.

In merito agli strumenti di sostegno al reddito, in considerazione delle preoccupazioni espresse nel corso delle riunioni dalle istituzioni presenti e dai sindacati, la GEPI, permanendo la risoluzione del rapporto di lavoro al 31 gennaio 1997, ha assicurato il suo intervento sull'azienda tessile di Cetraro affinché quest'ultima possa riconoscere le differenze retributive tra mobilità e sussidio per i lavoratori beneficiari del solo sussidio vista la presenza attiva degli stessi lavoratori in progetti di pubblica utilità (lavori socialmente utili).

La GEPI ha poi fatto presente che intende definire un progetto per la realizzazione di un pantalonificio con l'assunzione di 29 unità, di cui 23 provenienti dall'azienda tessile di Cetraro. Il piano, proposto da un operatore del settore, avendo avuto l'approvazione del consiglio di amministrazione della GEPI, è in fase di ultimazione.

Infine è stato comunicato l'intendimento di procedere ad una terza iniziativa, consistente nell'offerta pervenuta da un operatore nazionale del settore maglieria, per rilevare la rimanente parte dell'azienda tessile di Cetraro, con l'assunzione di 48 unità provenienti dall'azienda medesima. La suddetta proposta prevede a regime una occupazione complessiva di circa 75 unità nonché ampliamenti produttivi ricorrendo a realtà già esistenti nel polo di Cetraro, da coordinarsi anche attraverso la costituzione di un apposito centro di servizi mirato. Per quest'ultimo progetto la GEPI ritiene che la proposta possa essere esaminata dal proprio consiglio di amministrazione nell'arco del corrente mese.

Al termine dell'incontro è stato stabilito che una riunione di verifica sarà tenuta nel mese di marzo 1997 presso il Ministero dell'industria.

*Il Ministro dell'industria, del commercio,
dell'artigianato e per il turismo*

BERSANI

(20 marzo 1997)

BUCCIERO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Pre-
messo:

che la commissione per la lirica sotto la presidenza dell'onorevole Veltroni nella riunione del 24 luglio 1996 pare abbia stabilito di penalizzare l'intera Puglia, ad eccezione di Lecce, annullando o dimezzando i contributi della passata stagione lirica; in particolare:

a) per il teatro Petruzzelli ed il Piccinni il contributo passa da 12 a 6 milioni per recita;

b) per Cerignola (teatro Mercadante) e San Severo (teatro Verdi) nessun contributo;

c) a Foggia (teatro Giordano) solo 100 milioni nonostante quest'anno ricorra l'evento del centenario giordano;

d) a Barletta (teatro Curci) nessun contributo, pur avendo restaurato e riaperto il suo ottimo teatro;

e) a Taranto nessun contributo;

f) a Lecce invece il contributo di 900 milioni di lire è stato confermato anche quest'anno;

che la città di Lecce è in Puglia l'unico capoluogo di provincia amministrato dal partito dell'onorevole Veltroni,

si chiede di sapere se le predette notizie corrispondano a verità e, in caso affermativo, come intenda il Presidente del Consiglio rimediare a questa rozza discriminazione e lottizzazione attuata dal suo vice.

(4-01618)

(20 marzo 1997)

RISPOSTA. – A seguito dei quesiti posti sull'argomento, si forniscono gli elementi richiesti.

In linea generale occorre premettere che alterne vicende di carattere normativo hanno fatto sì che i due settori della lirica cui fa riferimento l'interrogazione hanno beneficiato, nel corrente esercizio, dei seguenti stanziamenti:

Stagioni liriche tradizionali: lire 29.720.000.000;

Stagioni liriche ordinarie o in provincia: lire 4.562.000.000 (con una riduzione di lire 800 milioni rispetto al 1995).

In ordine ai singoli punti trattati nell'interrogazione, si fa presente quanto appresso.

Il Teatro Petruzzelli di Bari – attualmente gestito dalla Fondazione «N. Piccinni» per le sue attività di teatro di tradizione, per spettacoli ovviamente da tenersi in spazi teatrali diversi (si ricorda che il teatro Petruzzelli è andato distrutto in un incendio) – non ha ottenuto, nel corrente esercizio, alcuna sovvenzione.

Infatti, alla data del 23 luglio 1996 (data della seduta della Commissione centrale per la musica) il comune e la provincia di Bari e la regione Puglia hanno formalmente comunicato al Dipartimento il rispettivo intendimento di non sostenere finanziariamente la stagione del teatro Petruzzelli.

Tale circostanza ha fatto venir meno una delle condizioni essenziali dell'intervento dello Stato (quella delle cosiddette entrate proprie minime, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1995).

Su parere favorevole della suddetta Commissione, già nel maggio 1996, è stata parzialmente accolta l'istanza del comune di Bari, a cui è stata concessa una sovvenzione per 6 recite di lirica ordinaria, per complessivi lire 281 milioni di lire, e ciò in base al suddetto decreto che ha stabilito importi «quote a recita» degli interventi statali a favore delle stagioni liriche cosiddette ordinarie sensibilmente inferiori a quelli individuati per le ben più prestigiose ed impegnative attività svolte dai teatri di tradizione.

Per quanto riguarda Cerignola e San Severo le istanze inoltrate da detti comuni sono state sottoposte al parere della Commissione per la musica, dopo essere state perfezionate a seguito di precedenti rilievi.

Per il primo comune la Commissione ha ritenuto insufficiente il livello artistico delle manifestazioni programmate, esprimendo il parere che l'istanza di sovvenzione non dovesse essere accolta.

Anche per il secondo comune la Commissione ha espresso parere negativo, in quanto le manifestazioni programmate erano le stesse preventivate dal comune di Cerignola.

Barletta: la Commissione – nel corso della seduta del 23 luglio scorso – ha espresso parere favorevole alla concessione di una sovvenzione di lire 64 milioni per n. 2 recite di categoria B.

Il relativo provvedimento è stato formalizzato in data 11 novembre 1996 e comunicato in pari data al comune a seguito dello «sblocco» degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo vincolati dal decre-

to-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425;

Foggia: si conferma l'assegnazione di una sovvenzione di lire 100 milioni e ciò per quanto in premessa;

Taranto: è stata accolta dalla Commissione, nel mese di luglio, l'istanza dell'Ente lirico concertistico pugliese per una sovvenzione di lire 100 milioni per 2 recite. Il provvedimento è stato formalizzato in data 11 novembre 1996 e comunicato in pari data agli interessati;

Lecce: il Teatro di Lecce rientra fra i teatri di tradizione e l'entità della sovvenzione per tale settore è determinata sulla base di «quote a recita» sensibilmente più elevate salvo diverso avviso, motivato, della Commissione consultiva sui soli aspetti artistici dell'attività del Teatro praticamente in modo automatico.

Si precisa, comunque, che la sovvenzione è stata quantificata in lire 950 milioni per 10 recite.

Non è stata accolta l'istanza dell'amministrazione provinciale di Lecce per una stagione lirica ordinaria nei comuni della provincia.

Per completezza di informazione si aggiunge che hanno ottenuto sovvenzioni per stagioni liriche 1996 anche il comune di Taviano (lire 48.400.000) e l'Ente lirico concertistico pugliese per una stagione da effettuarsi in vari comuni (lire 48.400.000).

I comuni di Tricase e Galatina, nonché la provincia di Brindisi, hanno inviato solo l'istanza, senza la documentazione di rito prevista dalla circolare n. 10 del 1994.

La domanda del comune di Telese Terme è pervenuta fuori termine.

Non è stata accolta – su parere della commissione – l'istanza del comune di Manfredonia.

Da quanto articolatamente esposto può concludersi che, per quanto riguarda la lirica tradizionale ed ordinaria, la regione Puglia ha certamente avuto una più che adeguata risposta dal Dipartimento in termini di sovvenzioni, soprattutto tenuto conto dell'entità degli stanziamenti disponibili.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(20 marzo 1997)

CIMMINO. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che recentemente è stata presentata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una proposta di piano energetico nazionale che utilizza come fonte il sistema GPL;

che tale proposta è stata presentata dal consorzio GPL Italia, con sede in Roma, via Dei Serviti, 23;

che il piano mira, grazie all'utilizzo di investimenti esclusivamente privati e quindi al ricorso ad un «Project financing», alla stabilità

e all'equilibrio di un settore di notevole importanza per l'economia italiana;

che la strategia perseguita dal consorzio si pone l'obiettivo di utilizzare il gas petrolio liquefatto quale fonte energetica «pulita», sicura e alternativa alle fonti utilizzate attualmente;

che tale piano prevede:

a) la realizzazione di 43 depositi GPL, di cui 32 di importazione costieri e 11 di stoccaggio interni;

b) la possibilità di una autonomia energetica di 24 mesi grazie all'ausilio di appositi stoccaggi di GPL;

c) la possibilità per le utenze sprovviste di usufruire di tale servizio;

d) la creazione di circa 250.000 nuovi posti di lavoro,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda accogliere tale proposta;

in caso affermativo, quali provvedimenti si intenda adottare affinché il consorzio GPL Italia possa perseguire la realizzazione del suddetto piano energetico, nel rispetto del «Project financing», anche in considerazione dei 250.000 posti di lavoro.

(4-02446)

(17 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Il presidente del Consorzio Italia GPL, signor Domenico Carlino, ha effettuato uno studio per dimostrare la fattibilità di un sistema energetico basato sull'impiego massiccio del GPL, manifestando la volontà di renderlo operativo mediante la richiesta di una concessione in modo da permettere al Consorzio GPL Italia di costruire una serie di infrastrutture su tutto il territorio italiano, per un valore di circa 75.000 miliardi e mediante un aumento diretto dell'occupazione di 205.000 unità e un indotto di altre 45.000.

Tale piano si basa sostanzialmente su documenti ufficiali, in parte prodotti dal Ministero dell'industria, in parte dall'Istat, in parte da altre società del settore energetico come la SNAM e l'ENI, ed in parte da enti preposti alla standardizzazione come l'UNI, oltre che sulla «Verifica dei fabbisogni di gas metano» elaborata dal Ministero dell'industria congiuntamente con quello dell'ambiente. L'utilizzo di questi dati è stato fatto con un bassissimo grado di rielaborazione dei contenuti, ed in sostanza limitato ad un miglioramento estetico della presentazione, anche se i dati presentati costituiscono indubbiamente una mole ragguardevole.

Sostanzialmente il piano presenta vari punti deboli, tra i quali spiccano quelli di seguito enunciati.

Il primo è quello della sicurezza stradale, derivante dall'enorme numero di viaggi giornalieri di autocisterne cariche di GPL che attraverserebbero l'Italia.

Inoltre c'è l'aspetto logistico legato alla situazione già oggi congestionata dei porti italiani; infatti, con l'ampiamiento ai circa 90 carichi giornalieri di navi contenenti prodotti petroliferi, i porti

si troverebbero a dover gestire un numero variabile da 200 a 600 scarichi giornalieri.

Un altro punto è l'aspetto della sicurezza degli approvvigionamenti; attualmente l'incidenza dell'Italia sul mercato europeo del GPL è trascurabile (3-4 milioni di tonnellate contro i circa 110 in Europa); con il piano GPL, tra qualche anno, le necessità italiane salirebbero a oltre 80 milioni di tonnellate, con enormi ripercussioni sia sui costi del GPL - e conseguentemente sull'utente finale - sia sulla individuazione dei fornitori.

Infine, si rileva l'aspetto relativo alla localizzazione degli stoccaggi; oggi in Italia sono presenti circa 30 milioni di metri cubi di serbatoi per tutti i prodotti petroliferi trattati. Il piano GPL prevede la costruzione di altri 500 milioni di metri cubi di stoccaggi di GPL, per raggiungere una autonomia di 24 mesi, e comunque almeno 80 milioni di metri cubi, nel caso si rinunciasse all'autonomia energetica di due anni. È importante ricordare che i depositi per il GPL sono particolarmente pericolosi da gestire, e che vengono realizzati, proprio per problemi di sicurezza, in strutture interrato.

Per quanto esposto, e per una serie di altri problemi di minore rilevanza, il Ministero dell'industria ritiene che al momento sia impossibile la realizzazione del piano GPL così come proposto dal signor Carlino. Alcuni spunti interessanti, quali quelli legati all'autonomia di alcune zone difficilmente raggiungibili, o comunque con problemi di comunicazione in alcuni periodi dell'anno, potranno essere incrementati nelle prossime revisioni del Piano energetico nazionale, ma senz'altro la realizzazione dell'intero piano GPL apre molti più problemi, ambientali, di sicurezza che di approvvigionamento, di quanti ne risolve.

*Il Ministro dell'industria, del commercio,
dell'artigianato e per il turismo*

BERSANI

(20 marzo 1997)

CORRAO. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* - Per sapere se sia a conoscenza del grave fenomeno, che si verifica a Pantelleria, della maggiore lievitazione dei prezzi, rispetto al mercato nazionale, dei prodotti petroliferi, del gas imbottigliato, dello zucchero e di altri prodotti di prima necessità.

L'apparente giustificazione dei maggiori costi di trasporto dal continente verso l'isola non è supportata dall'analisi di tali costi reali lasciati invece all'arbitrio e al criterio della indebita speculazione.

Si chiede inoltre di sapere se non si ritenga di adottare tutte le misure necessarie per il rilevamento del fenomeno e il giusto dimensionamento del mercato anche attraverso controlli fiscali.

(4-01759)

(18 settembre 1996)

RISPOSTA. – Da informazioni assunte tramite la prefettura di Trapani e dal raffronto, effettuato dal Ministero dell'industria, tra i prezzi dei prodotti di consumo corrente praticati nell'isola di Pantelleria rispetto e quelli praticati a Marsala, si comunica quanto segue:

dall'analisi dei dati si può in effetti rilevare una maggiorazione dei prezzi praticati nell'isola di Pantelleria rispetto a quelli vigenti a Marsala; tale circostanza sembra peraltro riconducibile ai costi del trasporto e all'assenza della grande distribuzione.

Deve tenersi presente, infatti, la particolarità del mercato rappresentato dall'isola, che ha una popolazione stabile di circa 3.000 abitanti divisi in più centri e i cui rami di attività sono: pubblico impiego, agricoltura specializzata (capperi e zibibbo, pochi oliveti), commercio, pesca, qualche allevamento di maiali, un oleificio.

Tutti i generi di prima necessità vengono quindi importati nell'isola, ad eccezione della carne di maiale per la quale, però, non si può non tener conto degli elevati costi dei fattori di produzione.

Per quanto riguarda la distribuzione commerciale dei prodotti, anche se il numero degli esercenti il commercio al dettaglio è in numero sufficiente ad assicurare una certa concorrenza, altrettanto non avviene per la fase all'ingrosso, nella quale sembra essere presente sull'isola un unico grossista.

Il limitato giro di affari, comunque, non permetterebbe ai rivenditori di contrattare condizioni meno onerose da parte dei fornitori.

Per quel che riguarda poi i carburanti per autotrazione il divario esistente tra i prezzi praticati nell'isola e quelli della terraferma non appare giustificato in quanto i differenziali comunicati dalle compagnie petrolifere per i prezzi di vendita consigliati della benzina e del gasolio sono dell'ordine delle 20-30 lire contro le 50 lire e più accertate nell'isola.

Risulta inoltre che operano sul territorio solo due gestori, ambedue riforniti dall'AGIP.

In merito all'adozione di «tutte le misure necessarie», per il giusto dimensionamento del mercato, auspicata dall'onorevole interrogante, sarà cura di questo Ministero segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato gli elementi che potrebbero costituire ostacolo alla concorrenza, in particolare quelli relativi al mercato dei prodotti petroliferi, nonché interessare per eventuali «controlli fiscali» il Ministero delle finanze.

*Il Ministro dell'industria, del commercio,
dell'artigianato e per il turismo*

BERSANI

(20 marzo 1997)

CORTIANA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nella mattinata del 10 settembre 1996 il SAP (Sindacato autonomo di polizia) effettuava come da programma un volantinaggio davanti alla prefettura di Milano;

che verso le 10,15 circa, mentre un fotografo di agenzia ed un operatore TV di «Sei Milano» erano intenti a riprendere l'avvenimento all'esterno della prefettura, sono stati avvicinati ed invitati al corpo di guardia dal capo posto ed è stato loro segnalato che occorreva l'autorizzazione dell'ufficio stampa della prefettura per poter effettuare le riprese fotografiche e televisive;

che il responsabile del corpo di guardia prima si faceva indicare dai due i loro nominativi e l'ente per cui lavoravano e poi, dopo aver contattato il suddetto ufficio stampa, riferiva loro che aveva ricevuto disposizioni affinché non eseguissero alcuna ripresa; i due sostavano all'esterno guardati a vista affinché non riprendessero la manifestazione;

che verso le 10,30 la stessa cosa si ripeteva con gli operatori della rete televisiva «Telenova», che venivano invitati all'interno della prefettura ed identificati ed anche a loro veniva detto di attendere un'autorizzazione, sempre da parte dell'ufficio stampa della prefettura;

che in seguito alle proteste del segretario regionale del SAP Luigi di Maro, tramite il capo posto, perveniva agli operatori televisivi l'autorizzazione a filmare all'esterno,

si chiede di sapere:

se il responsabile del corpo di guardia abbia agito nel pieno delle sue funzioni;

se vi siano disposizioni che impediscano di filmare manifestazioni organizzate da liberi cittadini;

se quanto accaduto non meriti attenta indagine per verificare se non siano stati lesi i diritti dei manifestanti di esprimere la propria posizione attraverso le telecamere e i diritti dei cineoperatori, impossibilitati a svolgere il loro lavoro e impediti di esercitare il proprio diritto di cronaca.

(4-02484)

(22 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Secondo accertamenti, disposti dalla prefettura di Milano, risulta che il 10 ottobre dello scorso anno – poco dopo le ore 9,30 – due giornalisti (testata «Sei Milano» ed agenzia «Fotogramma»), accompagnati da un rappresentante del Sindacato autonomo di polizia, chiedevano al corpo di guardia del Palazzo del Governo di poter effettuare alcune riprese televisive di una manifestazione, organizzata dal SAP all'esterno del palazzo stesso.

Il servizio includeva inquadrature della facciata della prefettura.

Secondo una prassi consolidata, il capo turno del corpo di guardia chiedeva l'autorizzazione, telefonicamente, all'ufficio stampa della prefettura.

Allontanatisi i due giornalisti, il corpo di guardia comunicava all'ufficio stampa che l'autorizzazione non era più necessaria.

Successivamente, un cineoperatore della testata «Telenova», accompagnato dallo stesso rappresentante sindacale, chiedeva a sua volta, al corpo di guardia l'autorizzazione.

Il rappresentante del SAP, dopo aver chiesto chiarimenti sulla prassi seguita in simili circostanze, comunicava all'ufficio stampa che non comprendeva le ragioni della procedura, non essendo la prefettura obiettivo militare.

Dopo pochi minuti le riprese venivano autorizzate.

Nella circostanza non si è avuta alcuna limitazione dei diritti sindacali, in quanto la manifestazione del SAP è stata regolarmente ripresa dagli operatori, nè alcuna compressione del diritto di cronaca, in quanto gli operatori hanno potuto effettuare le riprese richieste.

Unica limitazione – se così si può dire – è stata quella di subordinare le riprese televisive ad un'autorizzazione dell'ufficio appositamente preposto alle relazioni con il pubblico e con il mondo dell'informazione, trattandosi di effettuare riprese cinematografiche davanti ad un edificio sede di un organo di Governo.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

(26 marzo 1997)

COSTA. – *Al Ministro della pubblica istruzione e università e ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il coordinamento enti locali ha redatto nel settembre del 1996 un documento sui servizi per la prima infanzia;

che tale documento ribadisce la necessità di riportare l'attenzione politica ed istituzionale sulla centralità degli asili nido quali strumenti educativi di altissima rilevanza;

che i nidi d'infanzia rappresentano un servizio indispensabile per i bambini più piccoli attraverso il quale dare risposta ai loro diritti di formazione e di socializzazione;

che nonostante l'impegno di molte amministrazioni locali, questi non assumono ancora oggi il giusto peso nelle politiche dello Stato;

che i nidi d'infanzia costituiscono uno strumento indispensabile per i padri e le madri che lavorano e di sostegno educativo alle famiglie;

che l'esperienza, ha dimostrato chiaramente che nei territori dove esistono gli asili nido essi hanno prodotto una cultura per l'infanzia fortemente radicata,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire per provvedere alla definizione di un nuovo quadro normativo nazionale tale da garantire un'appropriata cornice all'enorme bagaglio di esperienza che, in 26 anni dall'approvazione della legge 1044/1971, le autonomie locali hanno accumulato promuovendo e qualificando i servizi per la prima infanzia.

(4-03718)

(16 gennaio 1997)

RISPOSTA. – Con la presente interrogazione l'onorevole interrogante sollecita interventi del Governo volti alla definizione di un nuovo quadro normativo nazionale sugli asili nido.

La legge 6 dicembre 1971, n. 1044, istitutiva degli asili nido comunali con il consenso dello Stato, ha riconosciuto all'assistenza ai bambini di età fino a tre anni la funzione di servizio sociale di interesse pubblico e di assistenza alle famiglie nell'ambito di un sistema di sicurezza sociale.

A quasi ventisei anni dall'emanazione di detta legge, numerosi sono stati i mutamenti che hanno interessato e continuano a interessare la realtà infantile determinando, di conseguenza, una diversità di atteggiamento nell'affrontare temi quali quelli dello sviluppo della persona, delle scelte pedagogiche, della qualità e livello di vita goduti dai bambini.

Per queste considerazioni, la riforma della legge-quadro sugli asili nido è inserita tra gli obiettivi primari del Governo per l'attuazione della politica in favore dell'infanzia e adolescenza.

Nel «Piano d'azione del Governo per l'infanzia e l'adolescenza» 1997-98 illustrato di recente alla Camera è prevista, tra le azioni da mettere in atto nei prossimi due anni – molte delle quali attraverso strumenti legislativi – la revisione della legge n. 1044 del 1971.

L'obiettivo è la riqualificazione dei servizi per la prima infanzia, differenziali e flessibili, adeguati ai mutamenti sociali e alle nuove esigenze familiari.

La concezione degli asili nido quale risposta alla sola esigenza organizzativa delle famiglie dovrà essere abbandonata. Gli asili nido dovranno, invece, considerarsi come un vero e proprio servizio educativo che rispetti, sì, le esigenze dell'utenza, ma in termini di qualità, flessibilità ed economicità e che si qualifichi effettivamente come servizio formativo per il bambino.

Il Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale

TURCO

(25 marzo 1997)

DE CORATO. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e delle finanze.* – In relazione alla situazione venutasi a determinare in merito alla frode del regime IVA nel settore dei metalli non ferrosi;

visto:

che l'acquisto di rottami avviene «in nero» o con fatture esenti da IVA in base al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 74;

che in seguito alla trasformazione in lingotti la vendita avviene con IVA;

che l'acquisto di metalli grezzi avviene in esenzione IVA con rilascio di dichiarazione di esportatore abituale;

che la vendita degli stessi sul mercato interno avviene con IVA;

che l'IVA riscossa non viene riversata all'erario;

che i controlli e le ripetute ispezioni raramente portano all'individuazione degli operatori che agiscono liberamente;

che l'unico riscontro della frode IVA è possibile al ricevimento della merce, con la regolare annotazione della fattura con IVA e relativo pagamento da parte dell'acquirente finale estraneo al fenomeno fraudolento;

che il fatturato sulla produzione di metalli non ferrosi italiana supera 1.000.000 di tonnellate di cui almeno 500.000 ottenute da rottame;

che il fatturato suddetto è dell'ordine di parecchie centinaia di miliardi e quindi l'IVA relativa è dell'ordine di parecchie centinaia di miliardi,

si chiede di sapere se non sia auspicabile, che l'applicazione dell'IVA avvenga quando il metallo sia stato trasformato in semilavorato o in getto colato, esentando il metallo grezzo, come già disposto per il rottame (articolo 74);

l'ineducibilità dell'IVA pagata a qualsiasi titolo su metalli grezzi, modificando così solo il criterio di riscossione e non l'ammontare dell'imposta;

elaborare, in relazione al nuovo regime doganale coi paesi comunitari, come accaduto già in Francia ed in Belgio, una normativa che oltre a tutelare le aziende ed i clienti tuteli le risorse dello Stato dalla frode.

(4-00178)

(23 maggio 1996)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante, dopo aver premesso che nel settore dei metalli non ferrosi si determinano casi gravi di evasione nel pagamento dell'IVA con perdite per l'erario di centinaia di milioni, ha rappresentato l'opportunità di modificare il relativo regime di imposta, sospendendone l'applicazione sulle cessioni di metallo grezzo ed applicandola invece alle operazioni relative a metalli trasformati o lavorati, anche al fine di adeguare la normativa nazionale al nuovo regime doganale comunitario.

Al riguardo, si fa presente che l'articolo 74, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, concernente l'esclusione dell'obbligo dell'IVA per le cessioni di rottami, cascami e simili, è stato modificato dal decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

L'articolo 2 di tale provvedimento, infatti, per ovviare ai fenomeni fraudolenti verificatisi nel settore dei metalli non ferrosi, prevede che la disciplina della sospensione d'imposta per la cessione dei rottami, di cui al citato articolo 74, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, viene estesa alle operazioni concernenti le forme grezze di semilavorati di materiali non ferrosi.

Il problema, pertanto, ha trovato soluzione nel senso auspicato dall'onorevole interrogante.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(18 marzo 1997)

DE GUIDI, CARPINELLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e della sanità e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.* – Premesso:

che la necessità e l'urgenza di identificare ed eliminare le situazioni di iniquo privilegio derivanti dal riconoscimento di false invalidità, ai fini assistenziali, previdenziali e di avviamento al lavoro, si sta però trasformando in molti casi in una vera e propria caccia all'invalido che non ha nessun effetto in termini di equità e si traduce viceversa in un appesantimento gravissimo delle situazioni di indigenza e di emarginazione reali;

che il problema ha rilevanza nazionale ma gli interroganti ritengono utile partire da alcuni esempi concreti, legati a una realtà, quella di Terni e dell'intera Umbria, in cui il giro di vite ha avuto effetti particolarmente clamorosi e pesanti provocando reazioni aperte da parte delle associazioni degli handicappati e degli invalidi e delle loro famiglie e il ripetuto intervento delle stesse autorità prefettizie;

che Giacomina Clementi, pensionata di 71 anni, residente a Marmore (Terni), affetta da morbo di Alzheimer, non è più in grado di compiere autonomamente nemmeno il più elementare degli atti quotidiani e deve ricorrere a un'assistenza sanitaria del costo di 1.200.000 lire mensili; in data 21 gennaio 1996 Giacomina Clementi si vedeva riconosciuta dalla USL della Conca ternana la necessaria indennità di accompagnamento; all'inizio di giugno la commissione medica periferica per le invalidità civili del Ministero del tesoro, senza compiere alcun accertamento ulteriore, revocava l'indennità;

che Anna Botondi, cinquantacinque di Terni, affetta da pesanti esiti di operazioni endocraniche, chiamata a verifica dalla commissione medica superiore e d'invalidità civile di Terni del Ministero del tesoro, si vedeva confermata, senza alcuna visita ulteriore, sulla base del semplice riesame delle cartelle cliniche, l'invalidità al 100 per cento ma si vedeva revocare, senza alcun ulteriore esame o motivazione, l'assegno di accompagnamento;

che Luca Cartini, 18 anni, di Narni, non va a scuola, non distingue i colori, è stato sottoposto a visita dalla locale USL al compimento del diciottesimo anno di età e giudicato invalido al 100 per cento e non autosufficiente; a un mese di distanza è stata opposta decisione della commissione periferica del tesoro, che conferma l'invalidità ma non l'assegno di accompagnamento;

che in tutti i casi sopra esposti le famiglie si sono opposte, aprendo un contenzioso nei confronti dello Stato: in molti casi è del tutto evidente che al danno umano si aggiungerà per lo Stato medesimo quello che deriverà, e in buona misura già deriva oggi, dalle decisioni della magistratura che riconoscono la legittimità dei diritti dei veri invalidi;

che in un quadro caratterizzato dall'assenza di regole certe e di garanzie formali e sostanziali, soprattutto per i soggetti più deboli, si perpetua, sul versante dei controlli dell'invalidità, un po' ovunque ma in Umbria e a Terni in particolare, un sistema che è al tempo stesso aleatorio e intimidatorio;

che non si tratta di casi isolati, ma di una prassi che trova conferma in dati e circostanze già poste all'attenzione del Parlamento nella trascorsa legislatura, quando furono segnalati i casi di Carla Mattioli, 32 anni, di Terni, affetta da tumore e soggetta a terapie debilitanti, che è stata privata della pensione e dell'indennità di accompagnamento: dovrà restituire quanto percepito; Andrea Tonucci, giovane di Terni, tetraplegico, in sedia a rotelle da 9 anni, obbligato a sottoporsi ad esame neurologico ed elettromiografia; Leonardo Sgrigna, anch'egli tetraplegico, da Terni, che riferisce di un atteggiamento umiliante da parte della commissione; Claudio Fioretti, 43 anni, di Terni, che ha subito interventi chirurgici alla testa e al cuore, è costretto immobile a letto e gli si chiede di fatto di dimostrare la sua immobilità spostandosi ad effettuare una visita neurologica, ortopedica e otorinolaringoiata

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Governo non intenda intervenire tempestivamente per definire un quadro certo di regole, di garanzie e di criteri al fine di evitare abusi e sperequazioni;

se non si intenda altresì attivarsi, in vista del varo della legge finanziaria nella quale il capitolo della individuazione dei falsi invalidi e della repressione degli abusi viene indicato come qualificante, per evitare che in assenza di regole, garanzie e criteri certi tutto si riduca a un taglio indiscriminato di prestazioni di solidarietà, penalizzando non i truffatori ma i soggetti più deboli ed indifesi;

se il Governo non intenda, infine, attivarsi al fine di indirizzare il lavoro istruttorio e di controllo degli apparati periferici dello Stato in modo da garantire il pieno rispetto dei diritti delle persone portatrici di *handicap*, anziane o malate, condizione indispensabile e preliminare per l'umanizzazione dei servizi socio-sanitari e premessa obbligata di ogni intervento volto a favorire l'inserimento sociale, l'autonomia e la libertà dall'emarginazione delle persone disabili.

(4-02232)

(9 ottobre 1996)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la revoca della pensione di invalidità e dell'indennità di accompagnamento per alcuni invalidi civili residenti nella provincia di Terni.

Al riguardo, si fa presente che gli interessati sono stati sottoposti a visita dalle strutture sanitarie della Direzione generale delle pensioni di guerra nell'ambito di due distinti procedimenti.

Per quanto concerne i soggetti sottoposti a visita ai sensi delle leggi n. 291 del 1988 e n. 537 del 1993, premesso che tali provvedimenti disciplinano, tra l'altro, gli accertamenti di verifica finalizzati a comprovare la sussistenza dei requisiti sanitari sui minorati civili già beneficiari di provvidenze economiche, si fa presente quanto segue:

nei confronti della signora Anna Botondi (titolare di pensione ed indennità di accompagnamento), con decreto direttoriale del 21 giugno 1996, è stata disposta la revoca dell'indennità di accompagnamento, a seguito del parere espresso dalla commissione medica superiore che, nella seduta del 25 marzo 1996, ha rilevato l'insussistenza dei requisiti per godere di tale indennità, ma ha riconosciuto all'interessata un'inabilità pari al 100 per cento, in difformità, peraltro, alla proposta dei medici verificatori che, in data 25 febbraio 1995, avevano accertato una invalidità residua pari soltanto al 75 per cento;

per il signor Claudio Fioretti (titolare di pensione ed indennità di accompagnamento) sottoposto a visita il 21 ottobre 1994, la commissione medica superiore ha confermato i benefici economici in godimento. Pertanto, in data 25 novembre 1996, è stata avviata l'istruttoria volta ad accertare, ai sensi del decreto del Ministro del tesoro n. 293 del 1989, la permanenza dei requisiti giuridico-economici che la vigente legislazione richiede unitamente a quelli sanitari per il godimento delle citate provvidenze (posizione reddituale dell'assistito, requisiti anagrafici e, limitatamente all'indennità di accompagnamento, eventuale esistenza di uno stato di ricovero in istituto a titolo gratuito);

per la signora Carla Mattioli (beneficiaria di pensione ed indennità di accompagnamento) con decreto del 21 febbraio 1995, è stata disposta la revoca dei benefici precedentemente concessi, a seguito del parere espresso dalla commissione medica superiore in data 19 maggio 1994, in conformità alla proposta dei medici incaricati della verifica, effettuata il giorno 11 febbraio 1994. Va precisato, inoltre, che alla signora Mattioli è stata confermata la diagnosi formulata dalla commissione medica USL, nella seduta del 20 marzo 1989, ma, sulla base del *follow-up* favorevole e dei dati scintigrafici del 16 ottobre 1993, i medici incaricati della verifica hanno riscontrato una invalidità pari al 46 per cento per regressione delle lesioni ripetitive. Le altre manifestazioni attestate nella certificazione specialistica dell'unità operativa di diagnosi e cura dei tumori, come osteoporosi e stato psicotico emotivo con depressione, non potevano essere prese in considerazione trattandosi di nuove infermità, comunque non accertate nelle visite precedenti;

al signor Andrea Tonucci (titolare di pensione e di indennità di accompagnamento) in data 1° febbraio 1996 è stata comunicata la regolarità della concessione dei citati benefici secondo il parere espresso dalla commissione medica superiore nella seduta del 22 aprile 1995, in conformità alla proposta dei medici verificatori.

Per quanto concerne i soggetti sottoposti a visita dalla commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile di Terni ai sensi della legge 15 ottobre 1990, n. 295, si fa presente quanto segue:

la signora Giacomina Clementi, in data 11 ottobre 1994, è stata riconosciuta invalida civile totale dalla commissione medica USL per «morbo di Alzheimer con *deficit* cognitivo moderato, poliartrosi, *deficit* visivo, esiti di colecistectomia e tiroidectomia subtotale». In seguito alla presentazione della domanda di aggravamento, la commissione medica periferica di Terni non ha riscontrato la necessità di assistenza continua;

il signor Luca Cartini, al compimento del 18° anno d'età, è stato sottoposto a visita di revisione per accertare la sussistenza dei requisiti sanitari prescritti per usufruire dell'indennità di accompagnamento. La commissione medica di Terni, pur riconoscendo un grave quadro clinico, esito di meningite connatale, non ha però rilevato condizioni tali da prevedere l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, nè la necessità di assistenza continua.

In via generale, va precisato che l'attività di verifica sanitaria esercitata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra sugli invalidi civili trova la sua precisa fonte normativa, oltre che nelle leggi citate, anche nel decreto ministeriale n. 293 del 1989, che di tale attività contiene una puntuale disciplina a tutela sia dell'amministrazione che del cittadino.

Nel citato provvedimento normativo è, tra l'altro, previsto che la visita debba espletarsi con riferimento alla tabelle indicative delle percentuali di invalidità vigenti all'epoca della concessione del beneficio, onde assicurare al cittadino una valutazione espressa con gli stessi parametri utilizzati all'atto del riconoscimento del diritto.

Il giudizio viene, infatti, formulato in base a parametri obiettivi dettati dal decreto del Ministro della sanità del 5 febbraio 1992. La valutazione dell'invalidità viene, pertanto, adeguatamente commisurata all'oggettiva entità della minorazione, al fine di limitare la discrezionalità dell'organo giudicante, elemento, questo, che potrebbe essere proprio la causa di quelle sperequazioni ed arbitrarietà di giudizi di cui è cenno nell'interrogazione.

Va, inoltre, sottolineato che gli interessati, sia in sede di primo accertamento che all'atto della verifica, hanno facoltà di farsi assistere da un proprio medico di fiducia.

Si fa presente, inoltre, che alle persone da sottoporre a visita viene chiesto di produrre tutta la documentazione in loro possesso e che gli ulteriori accertamenti specialistici, richiesti dai medici incaricati della verifica, rispondono proprio all'esigenza di esprimere una compiuta valutazione delle condizioni dell'invalido, che potrebbe sicuramente vedersi penalizzato da un giudizio espresso con superficialità.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro

PENNACCHI

(2 aprile 1997)

FOLLONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che il sostegno pubblico dei crediti all'esportazione, disciplinato dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, cosiddetta «legge Ossola», consente agli esportatori di beni di investimento e di consumo di praticare agli acquirenti esteri facilitazioni nei pagamenti;

che il Mediocredito centrale interviene erogando contributi agli interessi – a valere sul fondo previsto dalla legge n. 295 del 1973 – pari alla differenza tra il tasso a carico dell'acquirente estero, che è fisso per tutta la durata del credito, ed il tasso variabile di mercato;

che, in considerazione della scarsa disponibilità di fondi da destinare per il 1995 alle nuove operazioni di credito all'esportazione, il Mediocredito centrale dal 19 aprile all'8 giugno 1995 ha sospeso la ricezione di nuove richieste al fine di evitare aspettative su interventi agevolati che in assenza di nuove assegnazioni non sarebbe stato possibile soddisfare;

che, in data 8 giugno 1995, su invito del Ministero del tesoro e in attesa che venissero adottate dalle competenti autorità governative le decisioni in merito sia all'eventuale ripresa dell'intervento che alle relative condizioni e modalità, il Mediocredito centrale ha riattivato la ricezione delle domande senza, peraltro, poter garantire nè la concessione del contributo nè le modalità d'intervento;

che, in mancanza di nuove assegnazioni di fondi, le disponibilità finanziarie residue non saranno sufficienti neppure a coprire le richieste di agevolazioni già pervenute entro il 18 aprile 1995;

che, in caso di mancato rifinanziamento della «legge Ossola», le imprese italiane subirebbero una grave perdita di competitività in tutti quei mercati e in tutti quei settori anche ad alta tecnologia in cui l'offerta di un credito a tasso fisso è elemento essenziale di concorrenzialità nell'aggiudicazione delle commesse,

l'interpellante chiede di sapere quali modifiche normative il Governo intenda operare circa l'attuale quadro di sostegno delle esportazioni al fine di salvaguardare la giusta competitività delle nostre imprese sui mercati internazionali e di conseguenza gli attuali livelli occupazionali.

(4-04805)

(14 marzo 1997)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, con la quale vengono posti quesiti in ordine alla politica di sostegno delle esportazioni (legge Ossola n. 227 del 1977), al fine di salvaguardare la competitività delle nostre imprese sui mercati internazionali.

Al riguardo, si precisa che l'incremento, superiore alle previsioni, del volume delle domande presentate a Mediocredito Centrale per l'intervento agevolativo ha determinato, nell'aprile del 1995, l'esaurimento dei fondi disponibili, peraltro superiori all'impegno di spesa registrato nell'intero 1994, tanto che Mediocredito ha dovuto sospendere l'accoglimento delle nuove richieste.

L'intervento finanziario, previsto dalla legge 24 maggio 1977 n. 227, rappresenta un sostegno necessario al sistema agevolativo, che consente agli esportatori italiani di competere con la concorrenza estera, soprattutto con quella dei paesi che dispongono di analoghi strumenti di sostegno. Numerose sono le iniziative allo studio per garantire il mantenimento del livello di competitività degli esportatori italiani sui mercati esteri.

In particolare, è stato registrato presso la Corte dei conti e sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* quanto prima un provvedimento amministrativo volto a disciplinare le condizioni e i tempi dell'intervento agevolativo del Mediocredito Centrale, nell'ambito del contenimento del relativo onere a carico dello Stato, che prevede, tra l'altro, una soluzione di contenimento orizzontale, con la determinazione di una percentuale massima di *spread* ammissibile all'agevolazione. Lo stesso provvedimento prevede, altresì, disposizioni che contribuiranno, attraverso una più efficiente gestione dei fondi gestiti da Mediocredito Centrale, al ripristino dell'attività agevolativa.

Parallelamente il Tesoro e Mediocredito stanno definendo congiuntamente i criteri di operatività del citato provvedimento.

Sono, altresì, allo studio le direttive per le operazioni di copertura dei rischi sui tassi di interesse e di cambio *swap*. Va, in proposito, segnalato che le operazioni ammesse all'agevolazione producono un impegno di spesa che si riflette anche sugli anni futuri; pertanto, il Mediocredito Centrale, fin dal momento della concessione dell'agevolazione, è costretto ad effettuare gli accantonamenti per gli impegni di spesa futura. Poichè l'impegno di spesa futura per operazioni a tasso variabile non è esattamente predeterminabile, è stata attribuita a Mediocredito Centrale la facoltà di scambiare con controparti di mercato gli impegni a tasso variabile con impegni ad un tasso fisso noto fin dall'inizio dell'operazione, così da poter determinare con certezza l'ammontare ed anche i flussi necessari all'erogazione dei contributi concessi che vanno impegnati in relazione ad ogni singola operazione. In tal modo si avrà la liberazione immediata di risorse attualmente accantonate, con notevole vantaggio in termini di razionalizzazione delle disponibilità, tesa al miglioramento dell'efficienza della gestione dei fondi pubblici.

Per quanto concerne, infine, altre iniziative atte a ripristinare meccanismi di sostegno finanziario all'*export*, previsti dalla legge Ossola, si fa presente che nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'articolo 2, comma 100, nonché nel bilancio di previsione triennale, è previsto il rifinanziamento di Mediocredito Centrale da destinare alla stabilizzazione dei tassi di interesse.

L'utilizzazione di tale accantonamento è, tuttavia, subordinata all'emanazione di un provvedimento legislativo ed il Ministro dell'industria ha già provveduto a predisporre il relativo disegno di legge (Atto Senato n. 2071) attualmente all'esame del Senato della Repubblica.

Si è dell'avviso, pertanto, che Mediocredito dovrebbe riprendere la propria operatività entro brevi termini.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro

PENNACCHI

(2 aprile 1997)

GAMBINI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il Ministro dell'interno ha emanato il decreto 9 aprile 1994 inerente la nuova regola tecnica di prevenzione degli incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, con la quale si promuove una nuova ed importante normativa per garantire la sicurezza dell'ospitalità turistica;

che l'applicazione delle nuove norme ha un impatto di grande rilievo in una realtà, quale quella riminese, dove sono alcune migliaia le imprese alberghiere interessate dal provvedimento;

che con successiva circolare della Direzione generale del 28 marzo 1995 veniva inviato agli ispettorati regionali ed interregionali dei vigili del fuoco ed ai comandi provinciali un modulo-tipo per la presentazione del piano programmatico dei lavori di adeguamento di cui al punto 21.2 del citato decreto ministeriale;

che detto modulo non risulta sia mai stato messo in distribuzione nè reso pubblico dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Forlì, mentre tra gli operatori è circolato un opuscolo dell'Associazione italiana albergatori (AIA) di Rimini con la dicitura «approvato dal comando dei vigili del fuoco di Forlì», dal costo di lire 60.000;

che, a differenza del semplice schema predisposto dalla Direzione generale, lo schema di piano programmatico contenuto nell'opuscolo dell'AIA di Rimini è assai complicato e dettagliato e richiede la conoscenza di specifiche cognizioni tecniche per cui la grande parte dei titolari degli alberghi risulta non sia stata in grado di compilarlo dovendo rivolgersi a tecnici professionisti ed affrontando perciò ulteriori spese;

che il collegio dei geometri della provincia di Rimini, non avendo potuto ottenere alcun incontro chiarificatore con il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Forlì e con l'ispettore regionale dei servizi antincendi dell'Emilia-Romagna in merito all'applicazione della nuova regola tecnica, ha inviato una richiesta di quesiti alla Direzione generale dei servizi antincendi in data 25 gennaio 1996 senza ricevere risposta alcuna ed è stata impedita così quell'acquisizione di dati ed elementi che è condizione di un corretto e trasparente rapporto tra i cittadini e l'amministrazione pubblica,

si chiede di sapere se i fatti sopra indicati siano a conoscenza del Ministro in indirizzo e quale giudizio esprima su di essi.

(4-01959)

(25 settembre 1996)

RISPOSTA. – Con la lettera circolare del 28 marzo 1995, cui fa cenno l'onorevole interrogante, sono state fornite agli organi periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco alcune indicazioni al fine di agevolare i responsabili delle attività alberghiere nella redazione dei piani programmatici dei lavori di adeguamento imposti dal punto 21.2 del decreto 9 aprile 1994 concernente la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere.

La pubblicità di tali chiarimenti è assicurata, per prassi ormai consolidata, dai comandi provinciali dei vigili del fuoco i quali ne danno comunicazione agli ordini ed ai collegi professionali nonché alle associazioni di categoria.

Per quanto riguarda l'opuscolo pubblicato dall'Associazione italiana - albergatori di Rimini, citato dall'onorevole interrogante nell'atto ispettivo cui si risponde, si fa presente che il comando provinciale dei vigili del fuoco di Forlì ha semplicemente espresso un parere in merito alla completezza del documento in parola, senza, peraltro, impegnare il comando sui contenuti del medesimo.

L'unica pubblicazione, riguardante la sicurezza delle attività alberghiere, che ha ricevuto il patrocinio da parte di questo Ministero è quella realizzata dalla Federalberghi, la quale provvede alla successiva distribuzione gratuita agli associati.

Infine, la nota in data 25 gennaio 1996 del collegio dei geometri della provincia di Rimini, contenente alcuni quesiti in merito all'applicazione della regola tecnica in questione, non risulta pervenuta a quest'amministrazione.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

(26 marzo 1997)

GUERZONI. - *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e per gli affari regionali.* -

Posto che il comune di Sestola (Modena), sito in zona montana, non è stato ammesso all'obiettivo 5b e di conseguenza risulta escluso dai benefici che la normativa comunitaria prevede in materia di fondi strutturali;

tenuto conto che si tratta di una realtà turistica affermata, carica di nuove potenzialità, ma le cui infrastrutture, attività imprenditoriali, turistiche, commerciali, artigiane e agricole necessitano di sostegni per consolidarsi, innovarsi e porsi all'altezza di una domanda sempre più qualificata ed esigente,

si chiede di sapere per quale ragione al citato comune sia stato precluso l'accesso all'obiettivo 5b e quali iniziative si intenda assumere per superare questa preclusione.

(4-03822)

(22 gennaio 1997)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che la regione Emilia-Romagna, nell'ambito della propria autonomia decisionale, ha stabilito nella fase di negoziazione con le amministrazioni centrali dello Stato e con i servizi della Commissione europea (settembre-ottobre 1993) le aree eleggibili all'obiettivo 5b (che riguarda

le agevolazioni per lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle zone rurali), sulla base degli indicatori socio-economici definiti all'articolo 11-bis, commi 1 e 2, del Regolamento 2081/93.

Il comune di Sestola non è rientrato nella «zonizzazione» così determinata, valida per i territori eleggibili all'obiettivo 5b per il sessennio 1994-99, che è stata adottata ufficialmente dalla Commissione europea in data 26 gennaio 1994 e successivamente recepita dallo Stato mediante pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 5 maggio 1995. La scelta, come si è detto, di esclusiva competenza regionale, può essere stata motivata o dalla mancata rispondenza degli indicatori socio-economici ai requisiti richiesti dai regolamenti, o dalla necessità del rispetto del *plafond* di popolazione assegnato.

La regione era comunque tenuta a dimostrare la rispondenza del territorio dei comuni ammessi ai requisiti richiesti, senza fare riferimento ai motivi di esclusione del restante territorio.

Considerato quanto sopra, non risulta al momento possibile intervenire per effettuare variazioni nell'ambito dei territori eleggibili all'obiettivo 5b.

Il Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica

MACCIOTTA

(27 marzo 1997)

MANFREDI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che l'articolo 53 della Costituzione della Repubblica italiana sancisce il principio che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva e che il sistema tributario deve essere uniformato a criteri di progressività;

che i principi assunti sinora per attuare tale precetto sono stati improntati al prelievo a carico del cittadino, fondato:

a) sull'applicazione di imposte (sia erariali che locali), aventi il fine di effettuare prelievi sulle ricchezze e perciò sulla produzione del reddito;

b) sull'applicazione di tasse (sia esse erariali che locali) quali corrispettivi per servizi erogati dalla pubblica amministrazione;

che pur riconoscendo al potere centrale la necessità di ulteriori esazioni tributarie, ancorchè accompagnate da un uso selettivo e conseguentemente da una diminuzione della spesa pubblica, onde far fronte alla pressante situazione debitoria dello Stato e degli enti pubblici non può sottacersi la necessità di un puntuale rispetto dei principi come sopra rammentati;

che da anni viene applicata l'IVA sui consumi del gas metano in modo incomprensibile e censurabile al punto che:

1) viene applicata l'aliquota del 19 per cento sui consumi ai fini del riscaldamento nelle aree del Nord e Centro Italia, mentre nel Mezzogiorno l'aliquota è del 9 per cento;

2) viene applicata l'aliquota del 19 per cento sui consumi promiscui (cucina e riscaldamento), mentre si dovrebbe, per i consumi relativi alla cottura degli alimenti, applicare l'aliquota del 9 per cento; tale discriminazione non viene fatta dalle aziende distributrici, mentre viene operata, invece, la divisione in sede d'imposta di consumo;

3) l'aliquota IVA (sia essa del 9 per cento che del 19 per cento) viene applicata non solo sul consumo effettivo del metano, ma anche sull'imposta di consumo e sulle varie addizionali, determinando in tal modo un prelievo fiscale su tributi erariali e locali, nonchè configurando metodi incongruenti ed insostenibili alla luce dei principi che sinora hanno regolato i rapporti tributari tra cittadini e Stato,

l'interrogante chiede di conoscere:

se non si ravvisi la necessità di addivenire ad una corretta ed omogenea applicazione dei tributi, siano essi locali che erariali, nel rispetto dei principi sanciti non solo dalla Costituzione ma anche dalle norme che hanno costituito da sempre i rapporti fiscali;

se non si ritenga opportuno concedere la non applicazione dell'aliquota massima del 19 per cento nel periodo 15 aprile-15 ottobre di ogni anno ove l'uso del riscaldamento è inibito ai sensi del decreto ministeriale 7 ottobre 1991;

se il Ministro delle finanze non ritenga necessario procedere ad una applicazione omogenea dell'aliquota IVA sui consumi del metano in tutto il territorio della Repubblica italiana e disponga di conseguenza affinchè il direttore regionale per le entrate per il Piemonte, rappresentante del Ministero delle finanze, intervenga presso le aziende distributrici di gas metano, al fine di applicare correttamente la legge vigente in materia di tassazione IVA su cessioni di beni e prestazioni di servizi.

(4-02179)

(3 ottobre 1996)

RISPOSTA. - L'onorevole interrogante ha evidenziato, in relazione al regime fiscale del gas metano, come le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto vengano applicate in maniera differente nelle aree del Centro-Nord Italia rispetto a quelle del Mezzogiorno e come venga applicata sui consumi promiscui (cucina e riscaldamento) l'aliquota del 19 per cento anzichè adottare, per i consumi relativi alla cottura degli alimenti, l'aliquota del 10 per cento. Rileva inoltre l'onorevole interrogante che l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto viene effettuata su di una base imponibile comprensiva oltre della tariffa corrispondente al consumo effettivo di gas metano anche di varie imposte addizionali con la conseguenza di operare un prelievo fiscale su tributi erariali e fiscali. Sulla base di tali considerazioni, l'onorevole interrogante chiede quindi l'applicazione omogenea dei tributi sul gas metano e la non applicazione dell'aliquota IVA del 19 per cento per i consumi di gas metano nel periodo 15 aprile-15 ottobre quando l'uso del riscaldamento è inibito.

Al riguardo occorre premettere che il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986, concernente «la determinazione e la revisione delle tariffe del gas distribuito a mez-

zo rete urbana», ha previsto con riferimento all'uso civile del gas metano due distinte tariffe: T1 e T2.

In particolare la tariffa T1 si applica nel caso di utilizzo del gas metano per la cottura dei cibi e per la produzione dell'acqua da utilizzare nell'ambito domestico (cucina, bagno, doccia, eccetera), mentre la tariffa T2 si applica all'utilizzo per il riscaldamento individuale.

Le aliquote delle accise relative al consumo di gas metano attualmente vigenti sono state determinate dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

In particolare, al gas metano utilizzato per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1, si applica l'aliquota di lire 86 al metro cubo e al gas metano per usi di riscaldamento individuale di cui alla tariffa T2 viene applicata l'aliquota di lire 151 al metro cubo (fino a 250 mc annui). Per l'utilizzo di gas metano per altri usi civili, infine, l'aliquota è di lire 332 al metro cubo.

Nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218) le predette aliquote sono invece di lire 74 al metro cubo per il gas metano di cui alle tariffe T1 e T2 e di lire 238 al metro cubo per gli altri usi civili.

Con riferimento all'imposta sul valore aggiunto, invece, alla «somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1» è applicata l'aliquota del 10 per cento (tabella «A», voce 127-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

Per le cessioni di gas metano differente da quello destinato ad uso domestico la legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha convertito in legge il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante «disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997», nell'abrogare il comma 31 dell'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che stabiliva l'aliquota ridotta per le somministrazioni di gas metano effettuate nei territori di cui al citato testo unico del Mezzogiorno (decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978), ha di fatto omogeneizzato l'applicazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto che, pertanto, su tutto il territorio nazionale è ora stabilita nella misura del 19 per cento.

Con riferimento, invece, all'applicazione di differenti aliquote in relazione all'uso (domestico o di riscaldamento) del gas metano occorre osservare che il quadro fiscale delineato in precedenza distingue nettamente l'utilizzo del combustibile per le tariffe T1 e T2. Nel primo caso come si è visto si ha cottura cibi e produzione di acqua calda utilizzata, come tale, nell'ambito domestico (cucina, bagno, doccia, eccetera); nel secondo caso, che è quello del riscaldamento, non si può parlare di produzione di acqua calda, in quanto questo liquido non è utilizzato come tale, ma solo perchè costituisce vettore del calore generato dalla combustione del metano. Conseguentemente, non può esservi alcuna assimilazione tra il regime fiscale applicato alle somministrazioni di gas per la produzione di acqua calda e quello relativo alle somministrazioni di gas finalizzato al riscaldamento.

Tutto ciò premesso si rende impossibile, nella pratica, effettuare una distinzione, in caso di uso promiscuo, tra gas metano utilizzato per gli usi domestici e per uso di riscaldamento individuale. Per addivenire ad una fatturazione distinta dovrebbero infatti essere installati due contatori con relativi impianti separati.

Per quanto riguarda il calcolo della base imponibile ai fini IVA, relativamente alle erogazioni di gas metano e in particolare l'inclusione nella stessa degli importi delle prestazioni accessorie, occorre rilevare che il comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevede che «se la cessione o prestazione principale è soggetta all'imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formare la base imponibile».

L'operazione principale e quelle ad essa accessorie costituiscono un'unica ipotesi impositiva; pertanto, anche nel caso in cui i relativi corrispettivi vengano addebitati separatamente, le operazioni accessorie concorrono alla determinazione della base imponibile.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(18 marzo 1997)

MARRI, PACE, BEVILACQUA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che le tribù degli Yanomami, del Makuxi e del Guarani-Kaiowà che popolano alcune zone del Brasile e che fino ad oggi hanno contribuito a conservare le grandi foreste dell'Amazzonia si stanno estinguendo;

che, da fonti ufficiali, l'alto numero di decessi risulta essere provocato da semplici influenze, malaria, tubercolosi contro le quali gli indigeni non hanno difese immunitarie;

che tra i Guarani-Kaiowà, negli ultimi anni, oltre 250 bambini si sono tolti la vita;

che il governo brasiliano non ha adottato alcuna iniziativa di fronte al dilagare del fenomeno;

che al problema sopra evidenziato si aggiunge quello delle grosse speculazioni economiche che minacciano l'esistenza della foresta amazzonica, considerata il più grande «polmone verde» esistente al mondo;

che l'organizzazione Survival international, che difende il diritto dei popoli tribali ed è presente in 80 paesi, ancora una volta ha lanciato l'allarme per impedire che 344 delle 554 aree abitate dagli indios vengano soppresse;

che nella giornata di ieri, presso la sala della Sacrestia della Camera dei deputati, si è svolta una conferenza sul tema;

che, nel corso della stessa, la responsabile nazionale della campagna condotta da Survival ha rilasciato dichiarazioni circa le gravissi-

me condizioni in cui versano le tribù Guaranì, conseguenti alla perdita delle loro terre e del loro tradizionale stile di vita;

che da tempo molte zone del Brasile sono state occupate da cercatori d'oro, coloni, disboscatori che negli anni hanno sottratto terra agli indiani;

che in Brasile ne vivono circa 250.000, e costituiscono lo 0,2 per cento della popolazione totale; nel 1500, prima dell'invasione degli europei, erano 5 milioni, mentre oggi vivono in 546 aree indigene la cui estensione totale è di 909.705 chilometri quadrati e circa il 99 per cento delle terre indigene si trova nella regione amazzonica;

che l'invasione dei cercatori d'oro e dei coloni si è fatta più pressante nel 1989 e da quell'anno sono stati registrati circa 2.000 decessi tra la popolazione Yanomani per malattie e violenze;

che nel 1996 il Ministro della giustizia Jobim, in un incontro con la tribù Makuxi, promise la demarcazione delle loro terre;

che fino ad oggi nessun provvedimento è stato adottato;

che, anzi, l'8 gennaio 1996, il presidente Cardoso ha firmato il «decreto 1775» che permette ai colonizzatori, ai taglialegna, agli allevatori o a chiunque altro abbia interesse ad occupare la terra indiana di mettere in discussione la demarcazione delle aree indigene,

gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti urgenti si intenda adottare al fine di evitare la totale estinzione delle numerose tribù che popolano la foresta amazzonica.

(4-04231)

(13 febbraio 1997)

RISPOSTA. – In merito al problema sollevato si fa presente che la difficile situazione delle popolazioni indigene del Brasile e la questione della demarcazione delle aree a loro riservate sono ben presenti al Governo italiano il quale, nell'ambito della promozione dei diritti umani, da anni si adopera sia sul piano bilaterale che su quello multilaterale per una più ampia tutela delle popolazioni indigene nel mondo.

Sul piano multilaterale, i principi di tutela e di assistenza a queste ultime sono stati ancora una volta ribaditi, con l'attiva partecipazione del nostro paese, nell'aprile del 1996, ai lavori della 52^a sessione della Commissione per i diritti dell'uomo tenutasi a Ginevra. In tale occasione, su richiesta del gruppo occidentale, la Commissione, a riprova dell'interesse della Comunità internazionale per la questione, ha approvato per *consensus* ben quattro risoluzioni sui diritti delle popolazioni indigene. Sul piano bilaterale, alcuni contatti diretti sono stati tenuti lo scorso anno dal nostro paese con le popolazioni indigene del Brasile sia attraverso le rappresentanze diplomatico-consolari, che in occasione di altri incontri. Tramite l'organizzazione non governativa internazionale «Survival per i popoli tribali», alcuni rappresentanti di diversi gruppi indigeni come i Makuxi, gli Ingariko, i Wapixana e i Tuarepang sono stati infatti ricevuti presso il Ministero degli affari esteri. In tale occasione essi hanno potuto fornire informazioni e testimonianze dirette sulla loro attuale situazione. Va ricordato altresì che l'Italia partecipa al program-

ma pilota in ambito G7 per la salvaguardia delle foreste pluviali tropicali, con un importo di circa 5 milioni di dollari. Uno dei sottoprogrammi del programma pilota G7 si occupa specificamente della demarcazione delle terre indigene.

Per quanto riguarda in particolare la questione della demarcazione delle aree indigene, che la Costituzione brasiliana del 1988 prevedeva dovesse essere completata entro il 1993, il decreto presidenziale n. 1775 del 1996 dell'8 gennaio 1996 si propone di fare chiarezza giuridica ed evitare contestazioni future a tutto vantaggio del processo di delimitazione. Il Ministro della giustizia Nelson Jobim, nel corso di una recente visita in Europa, ha ribadito l'impegno del suo Governo alla tutela delle popolazioni indigene ed alla delimitazione delle loro aree, giustificando il decreto come un provvedimento necessario. Nel quadro dei diritti costituzionalmente garantiti, com'è il caso dei diritti degli indios, il decreto risponde infatti principalmente ad una esigenza di certezza del diritto, per la necessità di salvaguardare il principio, anch'esso costituzionalmente garantito, del diritto al contraddittorio, principio di cui non si era tenuto conto con l'emanazione del precedente decreto presidenziale n. 22 del 1991, che poteva pertanto essere inficiato.

Tale impostazione non era tuttavia apparsa interamente convincente a diverse organizzazioni non governative, tanto in Brasile che in Europa, che avevano mosso una serie di critiche al decreto, critiche di cui lo stesso Parlamento europeo si era poi fatto portavoce. Con la risoluzione del 15 febbraio 1996 sulla violazione dei diritti costituzionali degli indios in Brasile il Parlamento europeo imputava in particolare al Governo brasiliano di aver ceduto alle pressioni di gruppi organizzati e di aver finora demarcato solo la metà delle terre di spettanza delle popolazioni indigene.

L'applicazione del decreto n. 1775 non ha tuttavia finora dato luogo ai gravi inconvenienti temuti. Buona parte dei ricorsi presentati nel 1996 sono stati considerati dal FUNAI (Ente nazionale per la protezione degli indios, subordinato al Ministero della giustizia) non accoglibili per quanto concerne la impugnazione della delimitazione.

L'Italia, anche nella sua veste di presidente di turno dei paesi dell'Unione europea, ha costantemente tenuto un alto profilo in merito a questa questione, sottolineando ripetutamente - come in occasione della recente visita del presidente Cardoso - tutta l'attenzione con cui in Italia ed in Europa si seguono gli sviluppi della vicenda e l'applicazione del nuovo decreto. Il nostro impegno proseguirà, sia sul piano bilaterale, sia, più in generale, su quello multilaterale, nei fori internazionali in cui l'Italia continuerà a farsi portavoce dei diritti delle popolazioni indigene, ben cosciente del fatto che il problema è lungi dall'essere risolto e che esso richiede di conseguenza un rinnovato impegno da parte di tutti gli interessati ed una costante azione di monitoraggio.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

TOIA

(26 marzo 1997)

PEDRIZZI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che la legge 29 gennaio 1994, n. 98, al fine di rendere pienamente operative le precedenti disposizioni di legge in tema di indennizzi per i beni perduti all'estero da cittadini italiani, detta norme interpretative della preesistente normativa;

che, nonostante l'emanazione della normativa surriferita, a tutt'oggi non è stata data alcuna attuazione pratica e non sono stati erogati pertanto agli aventi diritto gli indennizzi nella misura prevista dalla legge da parte dei competenti uffici del Ministero - direzione generale del tesoro, servizio IV, divisione IX;

che detti uffici ministeriali stanno opponendo una serie di eccezioni che hanno apparentemente il solo scopo di ritardare gli effetti della legge soprarichiamata, e ciò in aperto contrasto con la volontà del legislatore, che pure era stata chiara, dal momento che la legge detta proprio norme interpretative;

che a tal proposito, a titolo di esempio, si cita la rivalutazione dei crediti dovuti ad interessi, espressamente previsti dalla citata legge n. 98 del 1994 e riconosciuti legittimi da una consolidata giurisprudenza e che, tuttavia, la pubblica amministrazione continua a negare, frapponendo un'inerzia preoccupante;

che il personale addetto ha prodotto mediamente solo 10 mandati *pro capite* l'anno,

si chiede di conoscere:

come mai i suddetti uffici pubblici siano caduti in una stasi pressochè totale, nonostante che i fondi finanziari siano disponibili sul capitolo n. 4543 del Tesoro già da tempo;

quali provvedimenti si intenda adottare per risolvere sollecitamente tale stato di cose, tanto più che la legge n. 98 del 1994 doveva rappresentare una soluzione equa per tanti profughi che da decenni attendono la definizione delle loro giuste e sacrosante aspettative.

(4-00457)

(5 giugno 1996)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente l'applicazione della legge 29 gennaio 1994 n. 98, recante «Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana all'estero».

Al riguardo, nel richiamare le relazioni annuali al Parlamento relative al 1995 e al 1996, si fa presente che le pratiche in carico alla Divisione IX, Servizio IV, della Direzione generale del Tesoro al momento dell'entrata in vigore della citata legge ammontavano a 30.000, delle quali 6.500 riguardanti i beni perduti dai connazionali in Libia, 2.000 i beni perduti dai cittadini italiani in Etiopia, 20.850 i beni perduti in paesi vari e 650 i beni perduti in Iraq e Kuwait, a causa degli eventi della guerra del Golfo.

Allo stato attuale è in fase di completamento l'istruttoria delle 3.238 istanze pervenute nei termini e si sta procedendo al riesame delle rimanenti pratiche, comprese quelle già definite ai sensi della normativa pregressa. Si tratta di richieste di indennizzo per attività economiche di difficile accertamento e di incerta valutazione, anche per il servizio tecnico erariale, a causa dell'assenza di documentazione probatoria, per le quali risulta più laborioso il riconoscimento del diritto alla liquidazione dell'indennizzo, in quanto è necessario approfondire le relative istruttorie.

Va, comunque, precisato che le disposizioni recate dalla legge n. 98 del 1994, dopo tre anni di applicazione, hanno fatto emergere difficoltà di interpretazione e di applicazione sia per le disposizioni innovative rispetto alla precedente legge n. 135 del 1985, sia per le numerose norme procedurali introdotte, quali le asseverazioni delle dichiarazioni giurate e la rivalutazione dei crediti prevista dall'articolo 1.

In particolare il citato articolo 1, al punto 2, prevede che i soggetti che non possono produrre gli atti dimostrativi della proprietà, per cause imputabili alle autorità dello Stato nel cui territorio le proprietà stesse erano situate, sono autorizzati a corredare la domanda con la dichiarazione giurata, la quale attesti la notoria appartenenza dei beni al richiedente l'indennizzo, il titolo che ne ha attribuito il bene, i motivi che hanno impedito all'avente diritto il possesso della citata documentazione ed ogni altro elemento utile.

Tale dichiarazione deve essere resa al pretore o ad un notaio dall'interessato e da quattro cittadini italiani, che hanno una diretta conoscenza dei fatti, e deve essere, inoltre, asseverata da conformi attestazioni di congruità da parte dei competenti uffici dell'amministrazione dello Stato.

La commissione interministeriale ha individuato nelle rappresentanze diplomatiche italiane all'estero gli uffici deputati al rilascio di dette attestazioni.

Tuttavia, va precisato che esistono paesi nei quali gli uffici consolari italiani sono da tempo chiusi, come nel caso dello Zaire e della Somalia, o hanno difficoltà nei rapporti con le autorità locali, come nel caso della Libia, cosicchè risulta vano il tentativo di acquisire tali attestazioni, anche dopo lunghe attese procedurali.

Peraltro, il Ministero degli affari esteri ha più volte comunicato che gli uffici competenti trovano notevoli difficoltà nell'esperire le necessarie istruttorie, per quanto riguarda la ricerca di testimonianze per la convalida delle dichiarazioni, in tutti quei paesi nei quali la situazione politica è al momento critica.

Per quanto concerne, poi, la rivalutazione dei crediti, il citato articolo 1, stabilisce che «i coefficienti di rivalutazione, previsti dalla legge 5 aprile 1985 n. 135 e successive modificazioni, debbono intendersi applicabili agli indennizzi dovuti per perdite subite sia in beni materiali sia in beni immateriali compresi i crediti di lavoro ed in valuta, i titoli, le azioni e le partecipazioni societarie. Per le società le cui azioni non fossero state quotate in borsa, il valore di esse verrà determinato in base al patrimonio netto dell'azienda». In sede di applicazione sono state ri-

scontrate difficoltà in ordine al criterio di rivalutazione da adottare per i crediti in valuta e per l'applicabilità o meno a tutti i crediti, indennizzati o da indennizzare, del coefficiente di rivalutazione.

In ordine ai crediti in valuta, in commissione è prevalso l'orientamento inteso ad applicare la stessa regola dei beni mobili ed immobili, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 135 del 1985. Per quanto attiene a tutti gli altri crediti, la commissione interministeriale, dopo aver esaminato attentamente la questione, ha ritenuto che la legge n. 98 del 1994 non si sia stata emanata al fine di introdurre nuovi criteri di valutazione dei crediti, ma soltanto per estendere il principio di applicazione del coefficiente di rivalutazione.

È stato pertanto disposto di applicare ai crediti le stesse modalità valide per i beni mobili ed immobili, a prescindere dal momento in cui sia avvenuta la liquidazione degli stessi.

Questa amministrazione, nonostante le difficoltà riscontrate in sede di applicazione della citata legge, ha provveduto ad emettere, dal 1° ottobre 1994 al 31 marzo 1995, n. 265 provvedimenti di pagamento, riguardanti anche la rivalutazione dei crediti, per un importo complessivo di lire 11.829.511.107 e dal 1° aprile 1995 al 31 marzo 1996, n. 401 provvedimenti di liquidazione, con 1.502 mandati di pagamento per un importo complessivo di lire 56.360.725.382.

Si fa, altresì, rilevare che allo stato attuale non è possibile determinare esattamente il numero delle pratiche ancora da definire, data l'elevata percentuale di casi che hanno ottenuto liquidazioni parziali, limitatamente cioè ad alcuni cespiti, a seguito della deliberazione della commissione interministeriale la quale ha disposto un supplemento di istruttoria per i rimanenti beni.

Si soggiunge infine che, per le aziende agricole della Somalia e della Libia, la commissione ha richiesto al servizio tecnico erariale di individuare parametri oggettivi ed omogenei sui quali procedere per la determinazione del valore dell'avviamento commerciale, relativo ai beni abbandonati dai nostri connazionali in tali paesi, al fine di accelerare la definizione delle pratiche di indennizzo.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro

PENNACCHI

(2 aprile 1997)

PERUZZOTTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* – Si chiede di sapere, pur valutando positivamente la professionalità del generale Siracusa, quali siano le motivazioni del passaggio del generale Siracusa dal SISMI al comando generale dei carabinieri.

(4-03557)

(21 dicembre 1996)

RISPOSTA. – In esito alla richiesta formulata dall'onorevole interrogante, si precisa preliminarmente che il generale Siracusa ha lasciato l'incarico di direttore del Sismi in data 3 novembre 1996 per normale avvicendamento e, dopo essere stato per un periodo a disposizione del Capo di Stato maggiore dell'esercito per «incarichi speciali», ha assunto il 23 febbraio scorso la carica di comandante generale dell'Arma.

Per quanto attiene alle motivazioni che hanno portato a tale nomina, nel quadro delle disposizioni dettate dal regio decreto-legge 8 febbraio 1943, n. 38, si rappresenta che la selezione dei candidati all'alta carica è avvenuta sulla base delle caratteristiche possedute dagli stessi (quali la capacità e l'esperienza professionale, i comandi svolti, le specifiche attitudini e benemerienze in servizio, nonchè la distanza dai limiti d'età), in una combinazione che ha condotto all'indicazione al Ministro di una rosa di nomi per la successiva scelta del candidato, da sottoporre all'approvazione da parte del Consiglio dei ministri e del Presidente della Repubblica.

Pur nell'ambito di un ovvio livello di discrezionalità della scelta, le qualità oggettive dei candidati hanno costituito, pertanto, il criterio fondamentale attraverso cui la scelta stessa ha potuto esprimersi.

Il Ministro della difesa

ANDREATTA

(26 marzo 1997)

PETRUCCI. – *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e del commercio con l'estero.* – Premesso:

che nell'aprile del 1991 una trentina di aziende calzaturiere stipulava tramite l'Agimpex contratti di fornitura di scarpe per un valore di 192,7 milioni di dollari con la ditta statale russa Raznoexport, che prevedevano il pagamento sul conto gas-dollari del Credito italiano per l'intero valore della fornitura e quindi senza alcuno scoperto;

che rapidamente veniva dato inizio alla messa in lavorazione della merce in quanto le prime consegne erano previste già a partire dal mese di giugno e pesanti erano le penalità per eventuali ritardi;

che successivamente, nei mesi di giugno-luglio 1991, per difficoltà finanziarie da parte russa, il pagamento veniva definito mediante l'utilizzo di non ben precisate linee di credito del Medio credito centrale;

che le aziende venivano tranquillizzate da assicurazioni in merito alla copertura da parte di importanti fonti governative e dalla SACE, continuando così nel frattempo a spedire merci, il cui valore raggiungeva alcune decine di milioni di dollari ed altrettante venivano immesse nel ciclo produttivo, sempre per non incappare nelle rigide clausole di ritardo nelle consegne;

che il 19 agosto 1991 avveniva il tentativo di colpo di Stato in URSS e come conseguenza subentrava il blocco di tutte le linee di credito;

che tra Governo italiano e Governo dell'Urss veniva redatta una lista di beni di prima necessità per un valore di 1.500 miliardi di lire, la cosiddetta lista Terek, dove erano incluse anche le scarpe;

che in data 19 dicembre 1991 il CIPE deliberava la copertura della linea di credito di 1.500 miliardi di lire, attingendo alla linea di 7.000 miliardi concessi alla Russia per beni di prima necessità;

che passava ancora un mese ed il 10 gennaio 1992 la SACE firmava la copertura della linea di credito dei 1.500 miliardi nel limite del 90 per cento del valore in fattura, con uno scoperto quindi del 10 per cento a rischio del fabbricante;

che tra luglio e settembre 1992 venivano ultimate le consegne dei contratti di fornitura delle calzature;

che nei mesi di luglio ed agosto 1993 alla scadenza delle prime *promissory notes* i russi non pagavano e si cominciava a sentire parlare di loro richieste di ristrutturazione del debito;

che analoga sorte toccava anche alle successive *promissory notes* e si profilava il rischio che le banche finanziatrici chiedessero direttamente alle aziende anche il pagamento della parte garantita dalla SACE;

che solo dopo ripetuti solleciti diretti, nella seconda metà del 1994, la SACE iniziava a rimborsare la parte assicurata, pari al 90 per cento delle forniture; l'operazione andava a compimento nell'aprile 1995, lasciando però aperto l'ulteriore problema dei relativi interessi per ritardato pagamento;

considerato:

che attualmente la questione principale che rimane ancora da risolvere è lo scoperto SACE del 10 per cento pari a circa 20 milioni di dollari per le forniture di scarpe, effettuate tramite l'Agimpex, e che sale a circa 50 milioni di dollari considerando tutti i contratti calzaturieri inclusi nella lista Terek;

che questo mancato pagamento sta pregiudicando la situazione finanziaria delle aziende ed è in gioco la sopravvivenza di imprese calzaturiere che tra occupazione diretta ed indiretta coinvolgono circa 10.000 lavoratori e che in realtà come la provincia di Lucca rappresentano uno dei più dinamici comparti dell'economia locale;

che risulta difficilmente accettabile, anche comprendendo ragioni di convenienza internazionale, che operatori economici privati che si sono fidati di un credito garantito dallo Stato siano chiamati a pagare costi così elevati per la ristrutturazione e il riscadenziamento del debito russo accolto dal Governo italiano;

che nella migliore delle previsioni le aziende in questione non rientrerebbero in possesso di questo 10 per cento prima di 25 anni e nel frattempo cinque aziende hanno già dovuto cessare definitivamente l'attività ed altre saranno obbligate a seguirne a breve l'esempio in assenza di specifico intervento risolutivo da parte del Governo,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno adottare provvedimenti per evitare la possibile chiusura di altre aziende calzaturiere e la conseguente perdita del posto di lavoro per centinaia di lavoratori, prevedendo il rifinanzia-

mento specifico da parte del Governo, che non ne sopporterebbe gli oneri poichè i relativi costi verrebbero caricati sul debitore russo unitamente al debito originale, dello scoperto SACE del 10 per cento.

(4-03502)

(18 dicembre 1996)

PIERONI. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che il sistema calzaturiero italiano paga ancora il conto di una fornitura di milioni e milioni di scarpe effettuata all'ex Urss nell'ambito di un accordo intergovernativo, la cosiddetta «lista Terek»;

che nel 1991 una trentina di aziende italiane si sono impegnate nella fornitura di calzature a una società di Stato russa e il pagamento, definito in contanti tramite compensazione degli acquisti di gas, è stato ridefinito con una linea di credito per beni di prima necessità coperta dalla SACE per il 90 per cento del valore di fattura, con pagamento entro 24 mesi;

che allo scadere dei 24 mesi il debito di cui sopra non è stato pagato poichè quattro mesi prima il Ministero del tesoro italiano aveva sottoscritto al Club di Parigi un accordo di ristrutturazione del debito stesso in quote di credito per 25 anni, costringendo di fatto le aziende che avevano effettuato il prestito a sacrificare le loro esigenze di bilancio e di autofinanziamento a favore delle esigenze di cooperazione economica e politica fra Stati;

che la decisione del Governo italiano di ristrutturare il credito legato alla commessa alla Russia ha quindi incluso in questa operazione anche la parte di diretta spettanza delle imprese, che hanno dovuto subire, senza il loro parere, il riscadenzamento anche del loro credito in 25 anni;

che dopo l'accordo, e solo a partire dalla seconda metà del 1994, la SACE ha iniziato a rimborsare le aziende nel limite dell'assicurato (89,1 per cento), lasciando che il pagamento dello scoperto (più del 10 per cento) avvenisse in 25 anni;

che lo scoperto ammonta a più del 10 per cento poichè le banche si sono trattenute una quota maggiore per cautelarsi dei ritardi di pagamento; di conseguenza le imprese si trovano scoperte per circa 60 miliardi di lire, che recupereranno con gli interessi, ma entro 25 anni;

che da notizie di stampa risulta che a seguito della sopra citata decisione del Governo italiano sono 4.000 i posti di lavoro in pericolo e 10.000 già persi, 10 aziende calzaturiere su 30 hanno già chiuso i battenti e 250 imprese subfornitrici sono in pericolo,

si chiede di sapere:

quale sia il giudizio del Ministro in indirizzo sul caso sopra esposto;

se il Ministro, a fronte della crisi economica e occupazionale che attanaglia il paese, non intenda porre in essere dei provvedimenti volti ad aiutare le aziende che hanno effettuato il prestito.

(4-02935)

(19 novembre 1996)

RISPOSTA. (*) – Si risponde alle interrogazioni indicate in oggetto, intese a sollecitare provvedimenti a favore delle aziende calzaturiere che hanno intrattenuto rapporti commerciali con la Russia.

Al riguardo, si fa presente che, nel maggio del 1991, l'allora Ministro del commercio estero sovietico Terek concluse in Italia una serie di contratti per l'acquisto di beni di consumo per circa lire 1.500 miliardi.

Su tali operazioni fu concessa una linea di credito intergovernativa di pari ammontare la quale assorbiva parte del credito precedentemente concesso per l'ammontare di 1.000 miliardi a valere sulla somma disponibile per il 1994 e 500 miliardi su quella relativa al 1993.

Su questa base, il 2 agosto 1991 fu firmato un *memorandum*, confermato il 5 dicembre 1991, al quale fu allegata la lista degli acquisti comunicata dalle autorità sovietiche.

Il 19 dicembre 1991 il CIPES autorizzò la SACE ad assumere in garanzia i citati crediti e dal 1992 quest'ultima iniziava a concedere la garanzia assicurativa per le varie operazioni incluse nella lista Terek.

A seguito delle note vicende politiche che hanno interessato l'Unione Sovietica, il Governo della costituenda Federazione russa, che aveva, peraltro, garantito il pagamento delle forniture della lista Terek, il 4 gennaio 1992 ha concluso, nell'ambito del Club di Parigi, un accordo multilaterale di differimento del debito ex sovietico. L'accordo riguardava le operazioni effettuate entro il 31 dicembre 1990.

Tuttavia, permanendo l'impossibilità di far fronte agli impegni derivanti dall'assunzione del debito dell'ex URSS, il Governo della Federazione russa ha chiesto ed ottenuto, sempre nell'ambito del Club di Parigi, quattro successive ristrutturazioni, relative alle scadenze 1993, 1994, 1995 ed infine, nel 1996, la ristrutturazione dell'intero debito.

Nonostante l'opposizione dell'Italia, che ha dovuto, comunque, aderire all'accordo, nel 1993 fu deciso di comprendere nella ristrutturazione, pur senza modificare formalmente la *cut-off date*, anche le operazioni concluse nel corso del 1991.

L'ampliamento del periodo di riferimento faceva rientrare nelle ristrutturazioni anche le operazioni incluse nella lista Terek. Tuttavia, da parte italiana, nel quadro dei negoziati bilaterali che hanno fatto seguito agli accordi multilaterali, si è sostenuto che dette operazioni dovessero essere escluse, in quanto i relativi contratti erano diventati efficaci soltanto dopo la concessione delle garanzie assicurative, avvenuta nel 1992 e quindi dopo la *cut-off date*. Dopo un lunghissimo e difficile negoziato (l'accordo bilaterale per il 1993 è stato firmato soltanto il 20 settembre 1994 e quello per il 1994, nel giugno 1995, dopo che l'Italia aveva condizionato la sua adesione ad un nuovo accordo multilaterale alla conclusione di quello bilaterale), la posizione italiana è stata accettata dal Governo russo soltanto per quella parte (circa il 50 per cento) di contratti inclusi nella lista Terek che contenevano una esplicita clausola «*if and*

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

when», la quale condizionava l'entrata in vigore del contratto stesso alla concessione della garanzia assicurativa. Peraltro, essendo il paese in questione nell'impossibilità di effettuare immediatamente i pagamenti, anche per contratti esclusi dalla ristrutturazione è stato necessario accettare una dilazione di pagamento, sia pure più limitata di quella prevista nell'accordo di ristrutturazione.

Per quanto concerne in particolare i rimborsi effettuati dalla SACE, si fa presente che, per tutte le rate scadute, sono stati erogati i relativi indennizzi nella misura, prevista dalla polizza d'assicurazione, del 90 per cento dell'importo dovuto per capitale e interessi dal debitore.

Con riferimento, invece, alla quota dello scoperto obbligatorio si precisa che essa è comune a tutte le operazioni di copertura assicurativa e può variare dal 5 per cento al 15 per cento. Tale quota rappresenta la garanzia per un miglior coinvolgimento dell'assicurato, finalizzato al buon esito della fornitura e la sua eliminazione, infatti, equivarrebbe ad escludere ogni responsabilità dell'esportatore sulla bontà o meno della sua operazione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
PENNACCHI

(2 aprile 1997)

RIGO. – *Al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.* –
Premesso:

che nel corso del IX convegno nazionale asili nido, tenutosi ad Ancona nello scorso mese di giugno, è stato costituito un gruppo di coordinamento delle realtà locali dove esiste il servizio di asilo nido, formato da amministratori e dirigenti che operano nel campo delle attività educative per l'infanzia;

che il gruppo di coordinamento ha l'obiettivo di riproporre e aggiornare la riflessione politica e l'intervento delle istituzioni locali e nazionali sui servizi alla prima infanzia seguendo gli sviluppi dell'elaborazione culturale sull'argomento ed in relazione alle più avanzate ed impegnative esperienze che si stanno svolgendo nelle realtà locali; in particolare il gruppo di coordinamento ha l'obiettivo di riportare con energia l'attenzione politica ed istituzionale sulla centralità dei servizi di asilo nido quali servizi educativi di altissima rilevanza ed essenziali per affermare il bambino come soggetto portatore di diritti di cittadinanza; i servizi educativi per l'infanzia diversi dall'asilo nido, infatti, non possono fare a meno del nido, in quanto esso continua ad essere e si conferma come l'esperienza trainante e la massima garanzia della qualità degli interventi pubblici per la prima infanzia;

che nonostante l'impegno di tante amministrazioni locali e i risultati assai lusinghieri che spesso possono essere vantati, anche su scala internazionale, da circa un decennio questi servizi non assumono il giusto peso nelle politiche dello Stato, delle regioni e degli enti locali; continua ad esistere immutata una legislazione nazionale obsoleta, il cui

cambiamento è stato più volte richiesto dall'interno del Parlamento e, poi, anche direttamente dai 150 mila sottoscrittori della legge d'iniziativa popolare «L'asilo nido: un diritto delle bambine e dei bambini» (1993); probabilmente molte incertezze o difficoltà si devono alla breve vita delle più recenti legislature e soprattutto alla precarietà delle politiche pubbliche sull'educazione; nel momento in cui si registra, però, una certa ripresa del dibattito sui grandi temi dell'infanzia e dell'educazione appare necessario riprendere anche quegli obiettivi di riforma legislativa e sostenerli nel dibattito politico e istituzionale; anche il concreto evolversi delle politiche delle regioni e dei comuni motiva un impegno più forte e puntuale degli amministratori e degli operatori del settore; le regioni, ad esempio, appaiono sollecitate (e finanziare) più che altro iniziative per l'attivazione di servizi definiti sperimentali, anzichè mantenere un deciso impegno verso gli asili nido; i comuni, a loro volta, appaiono sempre meno impegnati ad investire in settori considerati particolarmente costosi, e preferiscono, d'altro canto, orientare la ricerca di finanziamenti alla costruzione di grandi opere pubbliche;

considerato:

che occorre rimettere al centro dell'agenda politica dei comuni, delle regioni e dello Stato l'iniziativa per potenziare gli asili nido e insieme ad essi tutti i servizi per la prima infanzia; particolarmente importante sarà l'impegno per togliere gli asili nido tra i servizi a domanda individuale e per consentire le risorse necessarie all'estensione sul territorio nazionale, al funzionamento e allo sviluppo del servizio; c'è bisogno, inoltre, di sviluppare la continuità educativa dai 0-6 anni per superare il distacco negativo tra l'esperienza del nido e quella della scuola della prima infanzia; c'è bisogno altresì di una forte e riconosciuta autonomia dei comuni nel complesso delle politiche per l'infanzia,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare affinché il nido venga considerato alla stregua del servizio sociale per la famiglia, integrato nel percorso educativo e formativo del bambino.

(4-03010)

RISPOSTA. - Con la interrogazione in epigrafe l'onorevole interrogante sollecita il Governo affinché promuova interventi volti alla riqualificazione dell'asilo nido considerato alla stregua del servizio sociale per la famiglia.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

La legge 6 dicembre 1971, n. 1044, istitutiva degli asili nido comunali con il consenso dello Stato, ha riconosciuto all'assistenza ai bambini di età fino a tre anni la funzione di servizio sociale di interesse pubblico e di assistenza alla famiglia nell'ambito di un sistema di sicurezza sociale.

A quasi ventisei anni dalla emanazione di tale legge la realtà infantile si è modificata determinando, conseguentemente, un diverso approccio nell'affrontare temi quali lo sviluppo della persona, le scelte pedagogiche, la qualità ed il livello di vita goduti dai bambini.

Per questi motivi si ritiene che sia utile e necessario riformare la legge-quadro del 1971: il programma politico è tra gli obiettivi primari del Governo in attuazione del programma politico in favore della infanzia ed adolescenza.

Nel «Piano d'azione del Governo» 1997-98, illustrato di recente alla Camera dei deputati, tra le azioni di programma da mettere in atto nei prossimi due anni – molte delle quali attraverso strumenti legislativi – è prevista la revisione della legge del 1971.

L'obiettivo è quello di riqualificare i servizi per la prima infanzia, in termini di flessibilità, adeguandoli ai mutamenti sociali ed alle nuove esigenze familiari.

Si ritiene, pertanto, che debba abbandonarsi la concezione dell'asilo nido quale risposta alle sole esigenze organizzative della famiglia lasciando il posto alla concezione di un vero e proprio servizio socio-educativo del nido che rispetti, sì, le esigenze dell'utenza, ma in termini di qualità, flessibilità ed economicità e che, soprattutto, sia servizio formativo per il bambino.

La centralità dei servizi di asilo nido quali servizi educativi di massima rilevanza ed essenziali alla formazione del bambino trova, pertanto, nel programma d'azione del Governo, piena considerazione e sostegno.

Il Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale

TURCO

(25 marzo 1997)

RUSSO SPENA, SALVATO. – *Ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che secondo fonti ufficiali dieci persone sono state messe a morte in Cina nei giorni scorsi;

che le sentenze sono state pronunciate nel corso di processi pubblici ed eseguite immediatamente dopo a mezzo di colpo di pistola alla nuca;

che tali condanne rientrano nell'ambito di una campagna anti-crimine lanciata nello scorso mese di aprile e nel corso della quale si stima che siano state messe a morte almeno duemila persone;

che l'Italia dopo la storica sentenza della Corte costituzionale del giugno scorso sul «caso Venezia» si colloca all'avanguardia nel mondo nel rifiuto della pena capitale,

si chiede di sapere:

quali passi il Governo intenda muovere in sede internazionale affinché possa essere perseguito l'obiettivo della universale abolizione della pena capitale;

se non ritenga opportuno tornare ad avanzare in sede ONU la proposta di una moratoria delle esecuzioni capitali;

se non ritenga urgente rappresentare alle autorità cinesi lo sdegno del nostro paese, riservandosi di adottare misure di raffreddamento

nelle relazioni diplomatiche ed economiche nei confronti della Repubblica popolare cinese.

(4-02599)

(28 ottobre 1996)

RISPOSTA. – In merito a quanto segnalato dagli onorevoli interroganti si fa presente che l'Italia non ha mancato di sollevare con il Governo cinese, ad ogni utile occasione, la questione delle violazioni dei diritti umani, fra cui rientrano le esecuzioni sommarie avvenute nel corso del 1996 nel quadro della campagna governativa contro la criminalità in Cina.

Nel portare avanti tale linea di azione, il Governo italiano intende spingere le autorità di Pechino ad un più ampio e sistematico rispetto dei diritti umani. Tale linea proseguirà anche in futuro e il Governo italiano non mancherà all'occorrenza di intervenire presso il Governo cinese sul piano sia bilaterale che multilaterale, concertandosi con i *partner* europei e avviando iniziative comuni dell'Unione europea.

Per quanto riguarda, in maniera specifica, la pena capitale, l'Italia intende proseguire con decisione l'azione avviata dall'Assemblea generale nel 1994 a favore di una pronuncia internazionale che persegua una sua abolizione universale. In occasione della Commissione dei diritti umani, riunita attualmente a Ginevra, il Governo italiano si è fatto al riguardo promotore di un progetto di risoluzione. Un paragrafo del progetto italiano prevede un invito ad una sospensione delle esecuzioni capitali in vista di una sua abolizione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
TOIA

(26 marzo 1997)
